

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 febbraio 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2003, n. 6.

Modifica della denominazione ufficiale del comune/borgata di Monguelfo Pag. 4

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2003, n. 7.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio triennale 2004-2006 Pag. 4

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2003, n. 8.

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2002 Pag. 4

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 giugno 2003, n. 0231/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione di contributi per gli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione della influenza aviaria previsti dall'art. 129, comma 1, lettera c) della legge n. 388/2000. Approvazione Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° luglio 2003, n. 0232/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui all'art. 4, commi 26, 27 e 28 della legge regionale n. 4/2001. Approvazione Pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
1° luglio 2003, n. 0233/Pres.

Legge regionale n. 44/1987. Regolamento per la concessione dei contributi in conto capitale per la realizzazione di strutture residenziali per minori, giovani e madri/bambino Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° luglio 2003, n. 0234/Pres.

Regolamento per l'assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui alla legge regionale n. 13/2002, art. 13, comma 11, volti a promuovere il miglioramento della qualità dei servizi di asili nido gestiti da soggetti privati senza finalità di lucro. Approvazione Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° luglio 2003, n. 0235/Pres.

Regolamento concernente l'accesso alla banca dati informatizzata del libro fondiario, attuativo dell'art. 21, comma 4 e 4-bis, della legge regionale n. 23/1997, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 5 della legge regionale n. 12/2003. Approvazione Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
8 luglio 2003, n. 0244/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione, il completamento, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale e per l'acquisto di arredi ed attrezzature per strutture destinate alle persone disabili. Approvazione. Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 luglio 2003, n. 0245/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 8, comma 52 - regolamento per l'acquisto di beni e servizi per le esigenze operative correnti del servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali. Approvazione. Pag. 11

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2003, n. 37.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 13 «Iniziative regionali per la qualificazione della carne bovina» Pag. 12

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2003, n. 38.

Disposizioni in materia di tributi regionali Pag. 13

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
31 luglio 2003, n. 39/R.

Modifiche al decreto del Presidente della giunta regionale, 7 agosto 2002 n. 34/R «Testo Unico dei regolamenti in materia di gestione faunistico-venatoria in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3» Pag. 14

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2003, n. 19.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge, regionale 16 febbraio 1998, n. 5 - Norme per la disciplina dell'attività di agenzia di viaggio e turismo Pag. 15

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2003, n. 20.

Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue). Pag. 16

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2003, n. 21.

Art. 45 e art. 82, comma 6, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003 e riscrittura di somme stanziare a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2002 - Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 31 marzo 2003, n. 6 e 31 marzo 2003, n. 7. Pag. 17

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2003, n. 22.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2004 Pag. 17

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2003, n. 30.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 16 del 7 maggio 2003, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7 del 30 luglio 1998, ad oggetto: «Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne» ed alla legge regionale n. 5 del 27 gennaio 2003, ad oggetto: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7 del 30 luglio 1998, concernente: «Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne»» Pag. 17

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2003, n. 31.

Riconoscimento come ente di interesse regionale del centro «Andrea d'Isernia» Pag. 18

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2003, n. 32.

Interventi urgenti a sostegno della finanza regionale Pag. 18

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2003, n. 33.

Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2002 Pag. 19

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2003, n. 34.

Acquisizione alloggi da destinare alle popolazioni colpite dall'evento sismico del 31 ottobre 2002. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2003, n. 35.

Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2003 Pag. 19

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2003, n. 36.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5 aprile 2001 n. 7, ad oggetto: «Interventi per la promozione della Regione attraverso la sponsorizzazione di attività sportive» Pag. 20

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2003, n. 37.

Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002 n. 3, ad oggetto: «Commissione per l'autoriforma del Molise» Pag. 20

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2003, n. 17.

Prestazioni assistenziali ed integrative a favore dei grandi invalidi di guerra, mutilati ed invalidi di guerra e mutilati ed invalidi per servizio. Pag. 21

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2003, n. 18.

Modifica alla legge regionale 7 marzo 2002, n. 10 Pag. 25

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2003, n. 19.

Modifica dell'art. 17, commi 8 e 12, della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 relativamente alla misura del gettone di presenza spettante ai componenti delle commissioni assegnazioni alloggi E.R.P. Pag. 26

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2003, n. 20.

Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità. Pag. 26

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2003, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, recante: «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)» Pag. 29

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2003, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, recante: «Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici del consiglio regionale» Pag. 29

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 9 ottobre 2003, n. 7, recante «Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio triennale 2004-2006», pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del 21 ottobre 2003, n. 42/I-II. (Pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 al *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige n. 46 del 18 novembre 2003) Pag. 30

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2003, n. 6.

Modifica della denominazione ufficiale del comune/borgata di Monguelfo*(Pubblicata del Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 41 del 14 ottobre 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La denominazione del comune/borgata di «Monguelfo» è modificata in quella di «Monguelfo-Tesido».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 2 ottobre 2003

ANDREOTTI

04R0884

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2003, n. 7.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio triennale 2004-2006.*(Pubblicata del Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 21 ottobre 2003)**(Omissis).***04R0886**

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2003, n. 8.

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2002.*(Pubblicata del Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 21 ottobre 2003)**(Omissis).***04R0885****REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 giugno 2003, n. 0231/Pres.**Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione di contributi per gli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione della influenza aviaria previsti dall'art. 129, comma 1, lettera c) della legge n. 388/2000. Approvazione.***(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 23 luglio 2003)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed in particolare l'art. 129, comma 1, lettera c), che prevede tra l'altro, la concessione di aiuti per l'effettuazione di interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti avicoli e di fauna selvatica colpiti dalla influenza aviaria;

Vista la direttiva del consiglio n. 92/40 di data 19 maggio 1992 che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656, regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di data 9 aprile 2001 ed in particolare l'art. 1, comma 1, punto 2, concernente le modalità di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione della influenza aviaria negli allevamenti avicoli e di fauna selvatica;

Considerato che i servizi veterinari delle aziende per i servizi sanitari regionali, hanno individuato, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, alcuni focolai di influenza aviaria e conseguentemente istituito, con proprie ordinanze di data 30 dicembre 1999, 7 gennaio 2000 e 14 gennaio 2000 (azienda per i servizi sanitari n. 6), di data 18 gennaio 2000 e 9 marzo 2000 (Azienda per i servizi sanitari n. 4) e di data 13 gennaio 2000 (azienda per i servizi sanitari n. 5), le relative zone di protezione e sorveglianza, in applicazione alle normative vigenti in materia;

Ritenuto necessario ed urgente provvedere ad effettuare interventi volti ad evitare la diffusione e l'eradicazione della malattia, al fine di non compromettere lo sviluppo economico del settore avicolo e garantire la redditività degli imprenditori agricoli;

Visto gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea 2000/C/28/02 del 1° febbraio 2000;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee C (2000)2902 del 29 settembre 2000 che approva il documento di programmazione fondato sul piano di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia-Giulia;

Visto il regolamento di attuazione della misura a) «investimenti nelle aziende agricole» del P.S.R., decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001 n. 0244/Pres. e successive modifiche pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 33 di data 16 agosto 2001;

Ritenuto di adeguare gli interventi strutturali per la prevenzione e l'eradicazione della influenza aviaria, alle condizioni previste dal sopracitato decreto del Presidente della Regione n. 0244/Pres/2001, per quanto riguarda la redditività delle aziende agricole, le conoscenze e competenze professionali dell'imprenditore, nonché l'osservanza dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;

Ritenuto necessario inoltre adottare i volumi massimi di investimento, l'intensità degli aiuti, nonché la congruità ed eleggibilità della spesa, indicati dal sopracitato regolamento di attuazione;

Visti i decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali di data 31 marzo 2001, n. 100.506 e di data 16 dicembre 2002, n. 103.043 con i quali vengono destinate rispettivamente le somme di euro 93.821,63 e di euro 88.642,13 per gli interventi strutturali e di prevenzione nelle aree colpite dalle infezioni di influenza aviaria;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1925 del 5 giugno 2003;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione di contributi per gli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione della influenza aviaria, previsti dall'art. 129, comma 1, lettera c) della legge n. 388/2000», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 30 giugno 2003

ILLY

03R0632

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° luglio 2003, n. 0232/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui all'art. 4, commi 26, 27 e 28 della legge regionale n. 4/2001. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 32 del 6 agosto 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Atteso che, ai sensi del combinato disposto dai commi 26, 27 e 28 dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti, contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale che presta servizio alla persona presso le strutture medesime è avviato ai corsi di formazione OTA-ADEST e ADEST;

Vista la deliberazione n. 634 del 4 marzo 2002 con la quale è stata modificata la denominazione dei corsi sperimentali di formazione integrata per il conseguimento dei profili professionali di ADEST e OTA in corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS) di 1.000 ore;

Vista la deliberazione n. 635 del 4 marzo 2002 con la quale è stata stabilita l'equipollenza della qualifica di ADEST/OTA conseguita a seguito della partecipazione ai corsi sperimentali di formazione integrata riferiti agli anni formativi 1998-1999, 1999-2000 e 2000-2001, con la qualifica di operatore socio-sanitario (OSS);

Vista la deliberazione n. 1114 del 10 aprile 2002 con la quale è stato approvata l'attuazione di corsi di misure compensative per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario a favore di coloro che risultano attualmente in possesso della qualifica di assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST) o della qualifica di operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA) di 200 ore;

Atteso che per le finalità di cui alle sopracitate disposizioni è stata autorizzata la spesa di euro 483.000 per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.41.1.245 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4710;

Precisato che per l'anno 2003 non è stato autorizzato dalla direzione della formazione professionale in concerto con la direzione della sanità e delle politiche sociali l'avvio di nessun corso di formazione per il conseguimento della qualifica di ADEST in quanto si è voluto privilegiare l'avvio dei corsi di misure compensative per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS) a favore di coloro che risultano attualmente in possesso della qualifica di assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST) o della qualifica di operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA);

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1908 del 5 giugno 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui all'art. 4, commi 26, 27 e 28 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 1° luglio 2003

ILLY

Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui all'art. 4, commi 26, 27, 28 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina la concessione, ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti, di contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale addetto all'ospite presso le strutture medesime è avviato ai corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS).

Art. 2.

D e s t i n a t a r i

1. Sono destinatari dell'intervento i soggetti gestori di strutture residenziali autorizzate ad accogliere anziani non autosufficienti, appartenenti ai settori pubblici e privati, il cui personale dipendente addetto all'assistenza frequenta i corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS) avviati nell'anno 2003.

2. Per anziani non autosufficienti si intendono coloro ai quali sia stato attribuito, mediante l'utilizzo della scheda di valutazione BINA, di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 1897 del 28 aprile 1995, un punteggio di almeno 220 punti.

3. L'ente gestore deve garantire la frequenza del proprio personale all'attività formativa, senza diminuzione dei compensi retributivi dello stesso, provvedendo alla sua sostituzione con l'assunzione di nuovo personale a tempo determinato o aumentando le ore straordinarie al restante personale.

Art. 3.

M o d a l i t à d i p r e s e n t a z i o n e d e l l e d o m a n d e

1. Le domande di contributo vanno inoltrate alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - servizio per le attività socio-assistenziali entro sessanta giorni dalla conclusione dei corsi e sono corredate dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione di partecipazione individuale al corso rilasciato dall'ente di formazione, recante il nominativo del lavoratore;

b) dichiarazione del legale rappresentante del soggetto gestore della struttura residenziale per anziani da cui dipende il lavoratore, attestante per singolo operatore in formazione:

modalità di sostituzione (personale assunto a tempo determinato o aumento ore straordinarie del restante personale) con l'indicazione nominativa del sostituto o dei sostituti;

periodo di sostituzione che non può essere superiore alle 350 ore per i corsi di 1.000 ore e alle 70 ore per i corsi di 200 ore per il conseguimento della qualifica di OSS;

ore effettuate per la sostituzione e relativo costo sostenuto.

Art. 4.

Criteri e modalità al riparto

1. L'entità del contributo è fissata in un importo di euro 15,00 per ogni ora di sostituzione fino ad un massimo di 350 ore per ciascun addetto all'assistenza partecipante ai corsi OSS di 1.000 ore ed un massimo di 70 per ciascun addetto all'assistenza partecipante ai corsi di misure compensative per OSS di 200 ore.

2. Il contributo non potrà comunque essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti dai soggetti gestori delle strutture di cui all'art. 1 per la sostituzione del personale.

3. Il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto qualora i fondi disponibili dovessero risultare insufficienti.

Art. 5.

Strumenti di verifica e controllo

1. La rendicontazione dei contributi regionali avverrà in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. La direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, potrà effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle attestazioni presentate a corredo della domanda di contributo.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Ai fini della concessione dei contributi vengono tenute in considerazione tutte le domande pervenute alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali anche anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di contributo le domande che risultassero carenti della documentazione prevista dal precedente art. 3, possono essere integrate su richiesta della competente direzione regionale.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Visto: il presidente: ILLY

03R0691

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
1° luglio 2003, n. 0233/Pres.

Legge regionale n. 44/1987. Regolamento per la concessione dei contributi in conto capitale per la realizzazione di strutture residenziali per minori, giovani e madri/bambino.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 32 del 6 agosto 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, con la quale si prevede, tra l'altro, la concessione di contributi in conto capitale e annui costanti per l'acquisto, la realizzazione, la trasformazione, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale e l'arredamento di strutture destinate a minori e giovani in stato di disadattamento e devianza o comunque a rischio di emarginazione;

Vista la deliberazione n. 1313 dell'8 maggio 2003, con la quale è stata approvata la relazione programmatica per l'anno 2003 nel settore delle spese di investimento per strutture socio-assistenziali;

Atteso che con il medesimo programma, è stato stabilito di non intervenire nel settore dell'aggregazione giovanile in quanto, i medesimi interventi sono finanziabili anche ai sensi dell'art. 3, comma 21, della legge regionale n. 2/2000;

non intervenire per la riqualificazione degli istituti per minori in attesa della revisione della classificazione di strutture residenziali per minori imposta dalla normativa statale che prevede la chiusura di tali strutture entro il 2006;

riservare parte della disponibilità finanziaria dei capitoli 4848 e 4849 per consentire la realizzazione di comunità di tipo familiare e gruppi appartamento per minori e giovani nonché di comunità di accoglienza per madri/bambino, sentiti gli ambiti territoriali di competenza;

Ravvisata la necessità, al fine di consentire una ripartizione delle risorse finanziarie coerente con i summenzionati obiettivi, di disciplinare la ripartizione dei contributi in conto capitale mediante apposito regolamento;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione n. 1904 del 5 giugno 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi in conto capitale per la realizzazione di strutture residenziali per minori, giovani e madri/bambino», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 1° luglio 2003

ILLY

Regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione di strutture residenziali per minori, giovani e madri/bambino

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, finalizzati alla realizzazione di strutture residenziali per minori, giovani e madri/bambino.

Art. 2.

Tipologia dei contributi

1. Il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 viene perseguito attraverso la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di strutture residenziali per minori, giovani e madri/bambino.

Art. 3.

Destinatari

1. I destinatari dei contributi di cui all'art. 2 sono i comuni, le province e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le cooperative e le persone giuridiche private senza fini di lucro.

Art. 4.

Criteri di assegnazione

1. Nelle more della predisposizione del fabbisogno di strutture da destinare all'assistenza di minori e giovani in stato di disadattamento e devianza o comunque a rischio di emarginazione da parte della direzione regionale della sanità e delle politiche sociali nonché dell'adeguamento della normativa regionale alla normativa statale, parte della disponibilità finanziaria autorizzata per il triennio 2002-2004 sui capitoli di spesa 4848 e 4849, verrà ripartita ammettendo a finanziamento i seguenti interventi:

a) realizzazione di gruppi appartamento per minori fino a 6 anni per garantire l'esistenza per ogni ambito territoriale di almeno un gruppo appartamento;

b) realizzazione di comunità di accoglienza per madri/bambino per garantire l'esistenza per ogni ambito territoriale di almeno una comunità;

c) realizzazione di comunità di tipo familiare o gruppi appartamento per minori oltre i 6 anni nei territori evidenziati dagli ambiti territoriali di competenza.

Art. 5.

Limiti d'intervento

1. Nell'ambito della disponibilità triennale del bilancio regionale vengono fissati per l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'art. 2 i seguenti parametri di contribuzione:

a) 90% della spesa ritenuta ammissibile per interventi valutati fino a euro 150.000,00;

b) 85% della spesa ritenuta ammissibile per interventi valutati oltre euro 150.000,01.

Art. 6.

Modalità di concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 2 relativi ad interventi edilizi vengono concessi ed erogati secondo le modalità previste dagli articoli 56, 57, 58, 59, 60 e 61 della legge regionale 4 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Visto: il presidente: ILLY

03R0691-bis

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° luglio 2003, n. 0234/Pres.

Regolamento per l'assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui alla legge regionale n. 13/2002, art. 13, comma 11, volti a promuovere il miglioramento della qualità dei servizi di asili nido gestiti da soggetti privati senza finalità di lucro. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 6 agosto 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, art. 13, comma 11 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere a soggetti privati senza finalità di lucro contributi finalizzati a promuovere il miglioramento qualitativo dei servizi di asili nido;

Visto che il comma 12 prevede che la giunta regionale, sentito il comitato di coordinamento pedagogico ed organizzativo di cui alla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 determini, con propria deliberazione, i requisiti pedagogici, organizzativi e strutturali per accedere ai contributi di cui al comma 11, individuando anche specifici indicatori di qualità che diano diritto a una maggiorazione dei contributi medesimi;

Visto altresì il comma 13 che stabilisce che con il medesimo provvedimento di cui al comma 12 sono determinati i criteri di assegnazione e le modalità di richiesta, concessione ed erogazione dei contributi, nonché le modalità per la verifica e il controllo del rispetto dei requisiti e degli indicatori di qualità;

Vista la deliberazione n. 1900 di data 5 giugno 2003, con la quale la giunta regionale ha approvato il «Regolamento per l'assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, art. 13, comma 11, volti a promuovere il miglioramento della qualità dei servizi di asili nido gestiti da soggetti privati senza finalità di lucro»;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, art. 13, comma 11, volti a promuovere il miglioramento della qualità dei servizi di asili nido gestiti da soggetti privati senza finalità di lucro», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Trieste, 1° luglio 2003

ILLY

Regolamento per l'assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 15 maggio 2002, art. 13, comma 11, volti a promuovere il miglioramento della qualità dei servizi di asili nido gestiti da soggetti privati senza finalità di lucro.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, art. 13, comma 12, determina i requisiti pedagogici, organizzativi e strutturali per accedere ai contributi finalizzati a promuovere il miglioramento qualitativo dei servizi di asilo nido di cui al comma 11 della medesima legge e individua specifici indicatori di qualità che danno diritto ad una maggiorazione dei contributi stessi; determina altresì i criteri di assegnazione e le modalità di richiesta, concessione ed erogazione dei contributi stessi, nonché le modalità per la verifica e il controllo del rispetto dei requisiti e degli indicatori di qualità.

Art. 2.

Soggetti abilitati a presentare domanda

1. Possono presentare domanda per la concessione dei contributi gli organismi, le associazioni e gli altri soggetti privati senza finalità di lucro che gestiscono servizi di asili nido funzionanti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 13/2002, con i requisiti di cui al presente regolamento e che intendano promuovere il miglioramento qualitativo dei propri servizi.

Art. 3.

Il servizio di asilo nido

1. L'asilo nido è un servizio diurno a carattere sociale ed educativo per la prima infanzia volto a favorire lo sviluppo del bambino relativamente agli aspetti psicofisici, cognitivi, affettivi e sociali; supporta il ruolo educativo della famiglia e concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e socio-culturale offrendo ai bambini uguali opportunità di sviluppo e di mezzi espressivi e contribuendo a superare i dislivelli dovuti a differenze ambientali e culturali.

Art. 4.

Requisiti del servizio di asilo nido

1. Per servizio di asilo nido ai fini del presente regolamento si intende il servizio, comunque denominato che comprenda il consumo del pasto e spazi attrezzati idonei alla mensa e al riposo destinati esclusivamente ai bambini iscritti al servizio, in possesso, all'atto della domanda di contributo, dei requisiti pedagogici ed organizzativi di cui all'allegato A al presente regolamento e dei requisiti strutturali e funzionali, rapportati alle fasce di età ammesse nel servizio, di cui al regolamento regionale 17 giugno 1988, n. 0245/ Pres., (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, «Disciplina degli asili nido comunali»), allegato A (Norme tecniche ed indicazioni di massima sui requisiti strutturali e funzionali degli asili nido-comunali).

2. Con riferimento ai rispettivi requisiti di cui al regolamento n. 0245/pres. del 1988, allegato A, viene stabilita una deroga per le strutture con una ricettività pari o inferiore a venticinque bambini, compreso l'aumento di cui all'allegato A, punto 1, al presente regolamento:

a) al punto A): la percentuale massima del 35% riferita alla superficie coperta si intende indicativa;

b) al punto D), paragrafo 2), quarto trattino: è tollerato uno scarto del 20% sulla superficie utile netta per ogni bambino;

c) al punto E) - illuminazione - nel rapporto da 1/5 a 1/8 della superficie dei pavimenti in mancanza di precise norme comunali.

Art. 5.

Verifica e controllo

1. Le attività di verifica e di controllo del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei servizi di asilo nido di cui al presente Regolamento, sono garantite dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1 le Aziende rilasciano apposita certificazione attestante il profilo igienico-sanitario che provvedono ad inoltrare in copia alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali e al comune in cui i servizi sono situati.

3. Le attività di verifica e di controllo del rispetto dei requisiti strutturali e funzionali dei servizi di asilo nido di cui all'art. 4 del presente Regolamento sono esercitate da comuni in cui i servizi sono situati e dagli altri organi di competenza. Gli esiti vengono comunicati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

4. Le attività di verifica e di controllo del rispetto dei requisiti pedagogici ed organizzativi e degli indicatori di qualità sono esercitate dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali tramite il Centro regionale di documentazione e di analisi sull'infanzia e l'adolescenza operante presso la Direzione stessa, mediante controlli ispettivi, anche a campione, in misura non inferiore al 10% dei contributi concessi.

Art. 6.

Criteri di ripartizione e di assegnazione

1. Per le finalità di cui all'art. 13, commi 11 e 12 della legge regionale n. 13/2002, lo stanziamento annuale di bilancio del relativo capitolo di spesa è suddiviso in:

a) una quota, pari all'80% dell'intero importo, da destinare all'assegnazione dei contributi in relazione al numero dei bambini accolti;

b) una quota, pari al 20% dell'intero importo, finalizzata all'assegnazione dei contributi sulla base di specifici indicatori di qualità.

2. La quota di cui al comma 1, lettera a), è utilizzata per l'assegnazione delle risorse, in via provvisoria, sulla base del numero totale dei bambini accolti nell'anno precedente nei servizi gestiti dai soggetti ammessi a contributo, fino ad un massimo di euro 1.200 per bambino.

3. Il numero, dei bambini accolti, in relazione al quale è stata disposta l'ammissione a contributo, non potrà superare il numero massimo stabilito per la ricettività della struttura adibita ad asilo nido.

4. Per il primo anno di applicazione il periodo di riferimento ai fini dell'assegnazione della quota di cui al comma 1, lettera a), per il computo dei bambini accolti è l'ultimo quadrimestre dell'anno solare precedente.

5. La quota di cui al comma 1, lettera b), è assegnata in base ai 6 indicatori di qualità, per un punteggio complessivo massimo di 15 punti per ciascun asilo nido, previsti dall'Allegato B-3 del presente Regolamento, e secondo il punteggio in esso determinato.

6. L'eventuale residua disponibilità finanziaria della quota di cui al comma 2 è trasferita all'altra quota.

Art. 7.

Modalità di presentazione della domanda

1. Per il primo anno di applicazione del presente Regolamento i soggetti di cui all'art. 2 devono presentare la domanda, redatta secondo l'Allegato B, alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Per il secondo anno di applicazione la domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2004.

Art. 8.

Progetti di miglioramento della qualità

1. I beneficiari dei contributi gestori di servizi privi del livello minimo per l'attribuzione del punteggio di cui all'Allegato B-3 in ciascuno degli indicatori da a) a d) nonché privi dell'indicatore e), predispongono progetti volti al raggiungimento degli stessi ai fini della richiesta di erogazione in via anticipata dei contributi concessi sino all'80% dei medesimi.

2. I beneficiari dei contributi gestori di servizi già in possesso del livello minimo per l'attribuzione del punteggio in ciascuno degli indicatori da a) a d) nonché dell'indicatore e), predispongono progetti di miglioramento della qualità finalizzati al miglioramento dei livelli, al raggiungimento dell'indicatore f) alla sperimentazione di nuovi indicatori di qualità, ai fini della richiesta di erogazione in via anticipata dei contributi concessi sino all'80% dei medesimi.

Art. 9.

Erogazione e rendicontazione

1. I contributi sono erogati a seguito della presentazione della rendicontazione ai sensi degli articoli 41 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, corredata da una relazione attestante l'attività svolta ed il rispetto degli indicatori di qualità.

2. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura dell'80%, a seguito della presentazione, entro i termini definiti nel decreto di concessione, del progetto di miglioramento della qualità del servizio di cui all'art. 8.

3. A seguito della presentazione della rendicontazione, il contributo è liquidato in via definitiva ed eventualmente rideterminato in relazione al numero effettivo dei bambini accolti e alla verifica degli indicatori di qualità.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

(*Omissis*).

03R0692

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° luglio 2003, n. 0235/Pres.

Regolamento concernente l'accesso alla banca dati informatizzata del libro fondiario, attuativo dell'art. 21, comma 4 e 4-bis, delle legge regionale n. 23/1997, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 5 della legge regionale n. 12/2003. Approvazione.

(*Publicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 6 agosto 2003*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Considerato che ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 4-bis, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 5 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, è consentito l'accesso per via telematica alla banca dati informatizzata del Libro fondiario nonché rispettivamente demandato alla giunta regionale di determinare in via regolamentare le categorie di utenti abilitati all'accesso, i dati informatici cui è dato accedere nonché le prescrizioni, condizioni e modalità per l'ottenimento del collegamento e l'utilizzo dei dati;

Ritenuto di provvedere al riguardo;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale d'autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1738 del 30 maggio 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente l'accesso per via telematica alla banca dati informatizzata del libro fondiario, attuativo dell'art. 21, commi 4 e 4-bis della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 5 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 1° luglio 2003

ILLY

Regolamento concernente l'accesso per via telematica alla banca dati del Libro fondiario e attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 21, commi 4 e 4-bis, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, come modificati dall'art. 1, comma 5, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12.

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 21, commi 4 e 4-bis, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, come modificati dall'art. 1, comma 5, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12.

Art. 2.

Soggetti autorizzati al collegamento telematico alla banca dati del Libro fondiario al di fuori delle sedi degli uffici tavolari

1. L'accesso per via telematica al complesso dei dati del Libro fondiario tenuti a livello informatizzato, in seguito denominato banca dati informatizzata del Libro fondiario, è consentito allo Stato, alle agenzie subentrate nelle funzioni dei Ministeri, alla Regione, agli enti, aziende ed agenzie regionali nonché alle province, ai comuni e ai comprensori montani i cui territori ricadono nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. L'accesso è parimenti consentito ai consorzi ed agli enti di bonifica, ai consorzi ed agli enti industriali o di sviluppo industriale, alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, alle imprese autorizzate ad esercitare l'attività bancaria intesa quale raccolta di risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito (banche), nonché alle aziende, enti e società concessionarie di pubblici servizi, che operano nell'ambito del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

3. L'accesso è consentito, altresì, ai soggetti che esercitano le professioni di architetto, avvocato, commercialista, geometra, ingegnere, notaio, perito industriale, perito agrario, iscritti nei rispettivi albi, collegi ed ordini professionali aventi sede nell'ambito del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia nonché ai soggetti iscritti nel registro delle imprese la cui attività ricomprende l'effettuazione di visite nei registri immobiliari.

Art. 3.

Modalità per l'abilitazione

1. I soggetti di cui all'articolo precedente, inoltrano al servizio del Libro fondiario richiesta di accesso alla banca dati informatizzata, comunicando i dati anagrafici ed il numero di codice fiscale della persona che, per loro conto, designano ai fini dell'ottenimento dell'abilitazione al collegamento telematico e dando, altresì, atto che con le persone designate intercorre rapporto di lavoro dipendente o subordinato.

2. Il servizio del Libro fondiario assegna, per il tramite dell'Insiel S.p.a., ad ogni soggetto designato di cui al comma precedente, in seguito denominato amministratore, il permesso di accesso costituito dal codice fiscale (login) e da un codice provvisorio modificabile (password) che permette, altresì, di attivare una specifica funzione operativa attraverso la quale l'amministratore stesso è abilitato ad attribuire direttamente ulteriori permessi di accesso.

3. Il numero massimo dei permessi di accesso accordato dal servizio del Libro fondiario ad ogni singolo amministratore e le istruzioni circa le modalità operative di attribuzione e di modifica delle password sono resi noti, dall'Insiel S.p.a., contestualmente all'assegnazione dei permessi stessi.

Art. 4.

Tipologia dei dati interrogabili

1. L'interrogazione della banca dati informatizzata del Libro fondiario è consentita attraverso i seguenti indici di ricerca come di seguito denominati:

A) Indici tavolari:

- a) proprietari persone fisiche -PF;
- b) proprietari persone giuridiche -PG-;
- c) beni immobili -B;
- d) partite tavolari -PT;

B) Indici estratti dal Giornale per atti tavolari:

- a) Giornal Numero -GN;
- b) richiedenti -R;
- c) particelle di nuova formazione -PC;
- d) partite tavolari -PT;
- e) oggetto -OG-.

Art. 5.

Efficacia delle interrogazioni della banca dati informatizzata

1. Sino all'apertura dei libri maestri informatizzati, i dati contenuti nella banca informatizzata del Libro fondiario rivestono valore meramente indicativo facendo fede esclusivamente quanto riportato nei libri fondiari.

Art. 6.

Utilizzo dei permessi d'accesso e responsabilità dell'amministratore

1. Le informazioni acquisite attraverso il collegamento alla banca dati del Libro fondiario possono essere utilizzate solo per i fini strettamente istituzionali o professionali dei soggetti autorizzati.

2. Tutti i permessi d'accesso sono strettamente personali e quindi non cedibili.

3. L'amministratore è responsabile dell'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 7.

Disabilitazione degli accessi

1. Il servizio del Libro fondiario può limitare o revocare senza preavviso alcuno, i permessi di accesso alla banca dati del Libro fondiario, per motivi di sicurezza, d'ordine tecnico o di mancato rispetto delle prescrizioni enunciate nel precedente art. 6.

Art. 8.

Disposizione transitoria

1. I soggetti già collegati alla banca dati sperimentali del Libro fondiario, in forza di disposizioni legislative in vigore antecedentemente alla legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, comunicano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto designato, in veste di amministratore, a gestire i permessi di accesso alla banca dati del Libro fondiario. Il servizio del Libro fondiario, tramite l'Insiel S.p.a., decorso inutilmente il termine predetto, provvede alla disattivazione delle chiavi di accesso in precedenza assegnate.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entra in vigore al quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: il presidente: ILLY

03R0692-bis

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
8 luglio 2003, n. 0244/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione, il completamento, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale e per l'acquisto di arredi ed attrezzature per strutture destinate alle persone disabili. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 13 agosto 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, con la quale si prevede, tra l'altro, la concessione di contributi in conto capitale e annui costanti per l'acquisto, la realizzazione, la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di strutture destinate a persone anziane;

Vista la deliberazione n. 1313 del 8 maggio 2003, con la quale è stata approvata la relazione programmatica per l'anno 2003 nel settore delle spese di investimento per strutture socio-assistenziali;

Atteso che con il medesimo programma, è stato stabilito di perseguire, tra l'altro, l'obiettivo di riqualificazione dei centri residenziali e semiresidenziali funzionanti nonché la realizzazione nel medio termine (5 anni) di posti letto in comunità alloggio, gruppi appartamento e strutture protette per disabili secondo il fabbisogno determinato con deliberazione n. 4194 del 6 dicembre 2002;

Ravvisata la necessità, al fine di consentire una ripartizione delle risorse finanziarie coerente con il summenzionato obiettivo, di disciplinare la ripartizione dei contributi in conto capitale mediante apposito regolamento;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1902 del 5 giugno 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi in conto capitale per la realizzazione, il completamento, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale e per l'acquisto di arredi ed attrezzature per strutture destinate alle persone disabili», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 8 luglio 2003

ILLY

Regolamento per la concessione dei contributi in conto capitale per la realizzazione, il completamento, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale e per l'acquisto di arredi ed attrezzature per strutture destinate alle persone disabili.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dalla legge regionale 14 dicembre 1987 per la realizzazione, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale e per l'acquisto di arredi ed attrezzature per strutture destinate all'accogliimento di persone disabili.

Art. 2.

Destinatari

1. I destinatari dei contributi di cui all'art. 2 sono i comuni, le province e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le cooperative e le persone giuridiche private senza fini di lucro.

Art. 3.

Criteri di assegnazione

1. Nell'ambito degli interventi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, sono ammessi a finanziamento i seguenti interventi:

a) completamento degli interventi avviati con il sostegno di fondi pubblici;

b) acquisto arredi ed attrezzature per l'attivazione di strutture destinate alle persone disabili recentemente realizzate o in fase di prossima realizzazione con il sostegno di contributi pubblici;

c) adeguamento agli standard minimi regionali previsti per le strutture residenziali e semiresidenziali per disabili;

d) straordinaria manutenzione, adeguamento funzionale e ristrutturazione di strutture funzionanti destinate all'assistenza di persone disabili;

e) sostituzione di arredi ed attrezzature in strutture funzionanti destinate all'assistenza di persone disabili;

f) realizzazione di strutture protette, comunità alloggio e gruppi appartamento per disabili a soddisfacimento del fabbisogno di tali strutture determinato con deliberazione n. 4194 del 6 dicembre 2002.

Art. 4.

Limiti d'intervento

1. Nell'ambito della disponibilità triennale del bilancio regionale vengono fissati per l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'art. 2 i seguenti parametri di contribuzione:

a) 90% della spesa ritenuta ammissibile per interventi valutati fino a € 150.000,00;

b) 85% della spesa ritenuta ammissibile per interventi valutati oltre € 150.000,01.

Art. 5.

Modalità di concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 2 relativi ad interventi edilizi vengono concessi ed erogati secondo le modalità previste dagli articoli 56, 57, 58, 59, 60 e 61 della legge regionale 4 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici».

2. I contributi di cui all'art. 2 relativi ad interventi di acquisto di arredi ed attrezzature vengono concessi a seguito della presentazione dei preventivi di spesa ed erogati in via anticipata nella misura massima dell'80% del contributo concesso. All'erogazione del saldo si provvederà a seguito della presentazione della documentazione prevista dagli articoli 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *il presidente*: ILLY

03R0693

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 luglio 2003, n. 0245/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 8, comma 52 - regolamento per l'acquisto di beni e servizi per le esigenze operative correnti del servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 13 agosto 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, che stabilisce, per le esigenze operative, che le Direzioni regionali e i servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio;

Vista la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2, riguardante «Bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003»;

Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto di approvare il regolamento per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio nonché di quelle informatiche, di libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti del servizio autonomo per le identità linguistiche e culturali (S.A.I.L.);

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della regione, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1481 del 23 maggio 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'acquisto di beni e servizi per le esigenze operative correnti del servizio autonomo per le identità linguistiche e culturali (S.A.I.L.)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 10 luglio 2003

ILLY

Regolamento per l'acquisto di beni e servizi per le esigenze operative correnti del servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali.

Art. 1.

Spese del servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali

1. Le spese dirette che il servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali sostiene ai sensi dell'art. 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle:

a) per l'acquisto di attrezzature d'ufficio, quali attrezzature informatiche varie, personal computer, anche portatili, stampanti anche a colori, scanner, modem, e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo;

b) per le forniture di pannelli e lavagne luminose e quant'altro destinato all'acquisizione, elaborazione, riproduzione e trasmissione di testi, immagini e dati, ivi inclusi programmi software;

c) per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, quali video registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione;

d) per l'acquisto di macchine di calcolo; materiali di ricambio, di consumo ausiliario e accessorio, nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

e) per l'acquisto di libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani;

f) per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente e indifferibile;

g) per la predisposizione e la diffusione di materiale informativo ed illustrativo attinente la normativa statale e regionale per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2.

Limiti di importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguire ai sensi del presente regolamento non può superare 5.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il direttore del servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali dispone le spese di cui all'art. 1, incaricando il dipendente di cui all'art. 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto è disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma 1 devono contenere la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penali da applicare in caso di ritardi o inadempienze, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, devono essere specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta deve cadere su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati al comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5.

Ricorso ad un determinato contraente

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata nessuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di 2.500,00 euro al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquistare sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente per materia, ad eccezione della fattispecie di cui alla lettera d) del comma 1.

Art. 6.

Ordinazione del bene

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal direttore del servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali, su proposta del funzionario delegato, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

Art. 7.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del direttore del servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8.

Gestione dei beni mobili

1. Al vice consegnatario del servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: il presidente: ILLY

03R0693-bis

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2003, n. 37.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 13 «Iniziative regionali per la qualificazione della carne bovina».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 112 del 28 novembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 13

1. L'art. 3 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Incentivazione dei sistemi per la gestione e l'assicurazione della qualità nel settore zootecnico*). — 1. Al fine di migliorare la qualità dei processi aziendali lungo tutta la filiera zootecnica e fornire ulteriori garanzie ai consumatori, la giunta regionale è autorizzata a concedere, alle imprese che producono o trasformano bovini da carne, contributi in conto capitale per l'introduzione e la certificazione dei sistemi per la gestione e l'assicurazione della qualità.

2. Sono ammissibili le spese relative all'adeguamento strutturale e dotazionale degli impianti di allevamento, all'acquisizione di dotazioni informatiche e dei relativi programmi applicativi nonché le spese afferenti strumenti di analisi e di laboratorio necessari per la certificazione.

3. Il contributo è concesso nella misura massima del 55% delle spese sostenute dall'allevamento ed è modulato secondo i livelli massimi di aiuto previsti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, in relazione all'età del conduttore, alla zona di ubicazione dell'allevamento, alla tipologia delle iniziative da realizzare. Si applicano i volumi massimi di investimento per azienda stabiliti dal Piano di sviluppo rurale del Veneto.

4. Sono altresì ammissibili le spese immateriali relative allo studio, alla progettazione e al supporto tecnico svolto da professionisti o società di consulenza, nonché quelle relative alle analisi svolte presso laboratori esterni accreditati e alle tariffe dell'organismo di certificazione accreditato.

5. Per le spese di cui al comma 4, il contributo è concesso nella misura massima del cinquanta per cento e non può comunque eccedere 50.000 euro per ogni soggetto beneficiario.

6. Nella concessione dei contributi previsti dal presente articolo è accordata priorità alle imprese zootecniche aderenti ad organismi che gestiscono sistemi di etichettatura facoltativi delle carni bovine conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

Art. 2.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 13

1. All'art. 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 13 è aggiunto il seguente comma:

«01. La giunta regionale promuove nel settore dei bovini da carne l'adozione del sistema di etichettatura facoltativa di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000, quale strumento di identificazione e tracciabilità delle carni e mezzo di comunicazione delle informazioni sul prodotto ai consumatori.

Art. 3.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 13

1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 13 è sostituito dal seguente:

«2. La giunta regionale concede ai produttori titolari di allevamento zootecnico da carne ubicati nel territorio regionale un indennizzo per i danni subiti a causa della crisi di mercato, di entità non superiore alla perdita di reddito subita determinata nella misura massima di € 160,00 per ogni bovino di età compresa fra 12 e 18 mesi, di € 240,00 per ogni bovino di età compresa fra 18 e 24 mesi e di € 290,00 per ogni bovino di età compresa fra 24 e 30 mesi.

2. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 13 è sostituito dal seguente:

«3. L'indennizzo è corrisposto, nei limiti della disponibilità finanziaria di cui all'art. 8, lettera d), previa attestazione di macellazione avvenuta a decorrere dal 1° aprile 2001 al 30 giugno 2001, del bovino tenuto in azienda per almeno cinque mesi.».

Art. 4.

Modifica della legge regionale 31 maggio 2001, n. 13

1. Dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 6-bis (*Interventi strutturali e dotazionali*). — 1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a concedere contributi per interventi a carattere strutturale e dotazionale nelle imprese di allevamento di bovino da carne finalizzati all'innovazione tecnologica, all'introduzione di sistemi di allevamento che consentano il risparmio idrico ed energetico, al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli animali, all'adeguamento delle strutture e degli impianti agli standard qualitativi minimi, alla riduzione delle fonti di inquinamento, nonché al trattamento dei reflui zootecnici ed al loro utilizzo ai fini agronomici.

2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle procedure, dei criteri e dei livelli di aiuto previsti dal Piano di sviluppo rurale della Regione Veneto di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), approvato con decisione della Commissione europea del 29 settembre 2000.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 24 novembre 2003

GALAN

03R0882

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2003, n. 38.

Disposizioni in materia di tributi regionali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 112 del 28 novembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF

1. Per l'anno 2004, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» e successive modificazioni, è fissata nelle seguenti percentuali per scaglioni di reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF:

- a) fino a € 15.000,00 - 1,2 per cento;
- b) oltre € 15.000,00 e fino a € 29.000,00 - 1,3 per cento;
- c) oltre € 29.000,00 e fino a € 32.600,00 - 1,4 per cento;

d) oltre € 32.600,00 e fino a € 70.000,00 - 1,4 per cento;

e) oltre € 70.000,00 - 1,4 per cento.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 3 della legge regionale 22 novembre 2002, n. 34 «Disposizioni in materia di tributi regionali», a decorrere dall'anno 2004 l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è fissata nella misura dello 0,9 per cento per:

a) i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a € 14.500,00;

b) i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a € 15.000,00, derivante da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze.

Art. 2.

Variatione dell'aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

1. Per l'anno 2004, è fissata nel 5,25% l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» e successive modificazioni.

Art. 3.

Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali

1. L'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2004, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, «Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta» e successive modificazioni, e l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2004, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 «Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile» e successive modificazioni, sono ridotte di un punto percentuale.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1, si applicano anche alle nuove cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 «Norme in materia di cooperazione sociale» e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2004, in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale 5 luglio 1994, n. 24.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997.

4. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo, quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società.

5. L'aliquota ridotta di cui al presente articolo si applica per il primo anno di imposta e per il successivo.

Art. 4.

Esenzione IRAP per le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 «Norme in materia di cooperazione sociale».

1. Per l'anno 2004 sono esentate dal pagamento dell'IRAP le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 «Norme in materia di cooperazione sociale», che risultino iscritte nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 24 novembre 2003

GALAN

03R0883

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2003, n. 39/R.

Modifiche al decreto del Presidente della giunta regionale, 7 agosto 2002 n. 34/R «Testo Unico dei regolamenti in materia di gestione faunistico-venatoria in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Toscana n. 32 dell'8 agosto 2003)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 125 della Costituzione, così come modificato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» che prevede l'emanazione di regolamenti di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale, 7 agosto 2002, n. 34/R «Testo unico dei regolamenti regionali in materia di gestione faunistico-venatoria in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 768 del 28 luglio 2003 concernente «Modifiche al decreto del presidente della giunta regionale, 7 agosto 2002 n. 34/R «Testo unico dei regolamenti in materia di gestione faunistico-venatoria in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3»», acquisiti i pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000 n. 26, nonché dei dipartimenti di cui all'art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 23 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 34/R/2002

1. Il comma 2 dell'art. 23 del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 7 agosto 2002 n. 34/R/2002 è abrogato.

2. Il comma 3 dell'art. 23 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 34/R/2002 è sostituito dal seguente:

«3. In ogni ATC il numero complessivo di cacciatori ammissibili sulla base dell'indice di cui all'art. 17, comma 1, tenuto conto degli accordi tra la Regione Toscana e le altre regioni, è aumentato fino al 4 per cento riservando tale quota ai cacciatori non residenti in Toscana che ne richiedono l'iscrizione».

3. Il comma 7 dell'art. 23 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 34/R/2002 è sostituito dal seguente:

«7. L'iscrizione ad un ATC della Toscana come residenza venatoria presuppone la rinuncia all'ATC di residenza della propria Regione e consente la caccia in mobilità di cui all'art. 29.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 51 del decreto del presidente della giunta regionale n. 34/R/2002

1. Il comma 1 dell'art. 51 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 34/R/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Il periodo di attività negli impianti di cattura è compreso tra il 20 settembre e il 30 novembre. Deroghe al periodo indicato possono essere concesse previo parere dell'INFS.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 64 del decreto del presidente della giunta regionale n. 34/R/2002

1. L'art. 64 del decreto del presidente della giunta regionale n. 34/R/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 64 (*Distanze dagli appostamenti fissi senza richiami vivi*). — 1. Gli appostamenti fissi senza richiami vivi non possono essere collocati a distanza inferiore a 400 metri da qualsiasi altro appostamento fisso.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 65 del decreto del presidente della giunta regionale n. 34/R/2002

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 65 del decreto del presidente della giunta regionale n. 34/R/2002 è sostituita dalla seguente:

«a) 80 metri da appostamenti dello stesso tipo. La provincia, su richiesta del Comitato di gestione dell'ATC può ridurre tale distanza fino a 50 metri.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 66 del decreto del presidente della giunta regionale n. 34/R/2002

1. Il comma 1 dell'art. 66 del decreto del presidente della giunta regionale n. 34/R/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Le distanze di cui agli articoli 61, 62, 63 e 64 sono misurate, ridotte all'orizzontale, dal centro del capanno o dal bordo dei laghi artificiali».

Art. 6.

Modifiche all'art. 68 del decreto del presidente della giunta regionale n. 34/R/2002

1. Dopo il comma 2 dell'art. 68 del decreto del presidente della giunta regionale n. 34/R/2002 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le province rilasciano prioritariamente l'autorizzazione ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 3/1994 privilegiando gli ultrasessantenni e i disabili.»

Art. 7.

Modifiche all'art. 70 del decreto del presidente della giunta regionale n. 34/R/2002

1. Il comma 3 e il comma 4 dell'art. 70 del decreto del presidente della giunta regionale n. 34/R/2002 sono abrogati.

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 71 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 34/R/2002

1. L'articolo 71 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 34/R/2002 è sostituito dal seguente:

«Art.71 (*Autorizzazione per appostamenti fissi senza richiami vivi*) — 1. L'autorizzazione all'appostamento fisso senza richiami vivi è richiesta dai cacciatori iscritti all'ATC in cui è collocato l'appostamento.»

2. Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati:

- a) consenso scritto del proprietario e del conduttore del fondo;
- b) consenso dell'ATC in cui è collocato l'appostamento;
- c) la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale;
- d) la planimetria in scala 1:10.000 o comunque nella scala disponibile presso la provincia, in cui è evidenziato il punto nel quale viene collocato l'appostamento».

Art. 9.

*Modifiche all'art. 72 del decreto
del presidente della giunta regionale n. 34/R/2002*

1. Il comma 3 dell'art. 72 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 34/R/2002 è sostituito dal seguente:

«3. Dopo il primo anno di validità il titolare deve, entro trenta giorni dalla scadenza annuale, inviare alla provincia una copia del consenso del proprietario e del conduttore del fondo e una copia della ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 72 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 34/R/2002 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 70 e 71 sono revocate qualora la loro permanenza non consenta il rilascio di autorizzazioni per appostamenti fissi ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 3/1994. Tale revoca è determinata dal superamento del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili e interessa le autorizzazioni più recenti di cui sono titolari cacciatori che non hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso».

3. Dopo il comma 4-bis dell'art. 72 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 34/R/2002 è aggiunto il seguente:

«4-ter. Le autorizzazioni per l'appostamento fisso decadono:

- a) in caso di modificazione abusiva della dislocazione del capanno autorizzato;
- b) in caso di dichiarazioni mendaci in ordine a quanto previsto all'art. 69, comma 2 e all'art. 70, comma 2».

Art. 10.

*Abrogazione dell'art. 74 del decreto
del presidente della giunta regionale n. 34/R/2002*

1. L'art. 74 del del decreto del presidente della giunta regionale n. 34/R/2002 è abrogato.

Art. 11.

*Modifiche all'art. 77 del decreto
del presidente della giunta regionale n. 34/R/2002*

1. Il comma 3 dell'art. 77 del decreto del presidente della giunta regionale n. 34/R/2002 è sostituito dal seguente:

«3. Il titolare di autorizzazione per l'appostamento fisso può consentire l'utilizzazione dell'impianto anche a cacciatori non inseriti nell'elenco dei frequentatori. In assenza del titolare, i cacciatori presenti nell'appostamento devono avere il consenso scritto alla frequentazione.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 31 luglio 2003

MARTINI

03R0712

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2003, n. 19.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 febbraio 1998, n. 5 - Norme per la disciplina dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 47
del 12 novembre 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni ed integrazioni dell'art. 2

1. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 16 febbraio 1998, n. 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'apertura nel territorio regionale di filiali di agenzie principali aventi sede in altra Regione italiana o stato dell'Unione europea è soggetta alla preventiva comunicazione alla Regione dell'Umbria. Alla comunicazione devono essere allegati copia dell'autorizzazione dell'agenzia principale e della polizza assicurativa di cui di cui l'art. 11».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/1998, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Dal giorno successivo all'invio della comunicazione alla Regione l'attività di filiale può essere avviata. La Regione entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione verifica il possesso dei requisiti di cui all'art. 6. Il servizio competente della giunta regionale dà comunicazione entro lo stesso termine dell'avvenuta presa d'atto dell'apertura della filiale all'agenzia interessata, all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione dell'agenzia principale e al Ministero delle attività produttive - dipartimento del turismo.

5-ter. Nell'ipotesi in cui la verifica dia esito negativo, il diniego di presa d'atto è formalmente comunicato entro il termine di cui al comma 5-bis alla agenzia interessata e comporta il divieto alla prosecuzione dell'attività di filiale».

3. Dopo il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/1998 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Qualsiasi mutamento della situazione originaria dell'agenzia principale avente sede in altra Regione italiana o Stato dell'Unione europea che ha aperto una filiale nella Regione deve essere comunicato dal legale rappresentante, unitamente alla copia degli atti autorizzatori, al servizio competente della giunta regionale, ai fini della verifica di cui al presente articolo».

Art. 2.

Modificazione dell'art. 5

1. Le lettere a), c) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 5/1998 sono soppresse.

2. All'art. 5, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 5/1998, la locuzione «alle lettere b) e c)» è sostituita dalla «alla lettera b)».

Art. 3.

Modificazioni e integrazioni dell'art. 11

1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 5/1998 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nell'ipotesi di apertura nel territorio regionale di filiali di agenzie principali aventi sede in altra Regione italiana o stato dell'Unione europea, l'importo assicurativo non può essere inferiore a quello di cui al comma 1».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 5/1998 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le associazioni di categoria provvedono a notificare annualmente al servizio competente della giunta regionale il rinnovo dell'iscrizione annuale dei propri associati al fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 5/1998».

Art. 4.

Abrogazione dell'art. 12

1. L'art. 12 della legge regionale n. 5/1998 è abrogato.

Art. 5.

Abrogazione dell'art. 13

1. L'art. 13 della legge regionale n. 5/1998 è abrogato.

Art. 6.

Modificazioni dell'art. 19

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 5/1998 è soppressa.

Art. 7.

Modificazioni e integrazioni dell'art. 20

1. Dopo il comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 5/1998 è aggiunto il seguente:

«4-bis. La mancata comunicazione di cui all'art. 2, comma 5, nonché l'esercizio di attività di filiale di agenzia principale nell'ipotesi di diniego di presa d'atto di cui all'art. 2, comma 5-ter, sono soggetti all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui al comma 1. Il servizio competente della giunta regionale con proprio provvedimento vieta la prosecuzione dell'attività di filiale nel caso di mancanza dei requisiti di cui all'art. 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 c.p. in caso di inosservanza del provvedimento».

Art. 8.

Norme transitorie

1. La sanzione pecuniaria amministrativa relativa alla violazione dell'obbligo previsto dall'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 5/1998 non si applica ai fatti già accertati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali, alla stessa data, non sono stati ancora emessi i provvedimenti finali.

2. Le funzioni amministrative previste dalla legge regionale n. 5/1998 devono intendersi trasferite alle province, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 29. Dette funzioni, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, continuano ad essere esercitate dalla Regione sino all'effettivo trasferimento alle province delle risorse necessarie per l'esercizio delle stesse.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 29 ottobre 2003

LORENZETTI

04R0016

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2003, n. 20.

Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 50 del 28 novembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino, e bufalino, al fine di indennizzare gli eventuali danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta nell'ambito del piano vaccinale previsto dall'ordinanza del Ministero della sanità 11 maggio 2001, concernente «Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue)» e successive modifiche ed integrazioni, come recepita con decreto del presidente della giunta regionale 13 marzo 2003, n. 71.

Art. 2.

Interventi

1. Gli interventi disposti dalla presente legge consistono in un indennizzo a parziale risarcimento del danno subito dagli allevatori in conseguenza della vaccinazione di cui all'art. 1, comma 1:

- a) per gli aborti;
- b) per la morte dei capi.

2. La concessione degli indennizzi previsti nel presente articolo è in ogni caso effettuata nel limite delle previsioni annuali di bilancio.

Art. 3.

Beneficiari

1. Hanno diritto all'indennizzo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) le aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, ove si verificano aborti di fattrici entro venti giorni dalla data di vaccinazione, accertati tramite conforme diagnosi differenziale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale.

2. Hanno diritto all'indennizzo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) le aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino, e bufalino ove si verifichi la morte dei capi sottoposti a vaccinazione, come certificato dal veterinario che ha eseguito l'intervento o dal servizio veterinario della competente azienda A.S.L.

Art. 4.

Misura degli aiuti

1. In caso di aborto dell'animale conseguente a vaccinazione spetta un indennizzo, fino al novanta per cento del valore di mercato, per categoria e tipologia di animale abortito; vitello, agnello, capretto, e bufalo, rilevato dai bollettini pubblicati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. In caso di morte del bestiame conseguente alla vaccinazione spetta un indennizzo, fino al novanta per cento del valore di mercato, per categoria e tipologia del capo di bestiame morto, rilevato dai bollettini pubblicati dall'ISMEA.

Art. 5.

Modalità di erogazione degli indennizzi

1. Con norme regolamentari è disciplinata l'attuazione della presente legge con particolare riferimento alle procedure e alle modalità per l'erogazione degli indennizzi.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di € 30.000,00, da imputarsi alla unità previsionale di base 07.1.010 del bilancio regionale di previsione denominata interventi in zootecnia.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa prevista per la legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella tabella D della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6, alla unità previsionale di base 07.2.006 denominata «Interventi vari relativi a contributi in conto interesse» (Cap. n. 7661/2400).

3. Per gli anni 2004 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è determinata annualmente con legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 7.

Efficacia

1. Alla presente legge è data attuazione dal giorno successivo alla pubblicazione, nel *Bollettino ufficiale* della regione, dell'avviso di esito positivo dell'esame da parte della Commissione europea.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 27 novembre 2004

LORENZETTI

04R0017

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2003, n. 21.

Art. 45 e art. 82, comma 6, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003 e riscrittura di somme stanziare a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2002 - Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 31 marzo 2003, n. 6 e 31 marzo 2003, n. 7.

(Pubblicata nel *suppl. straor.* al *Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 50 del 28 novembre 2003*)

(Omissis).

04R0018

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2003, n. 22.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2004.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 52 del 10 dicembre 2003*)

(Omissis).

04R0019

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2003, n. 30.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 16 del 7 maggio 2003, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7 del 30 luglio 1998, ad oggetto: «Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne» ed alla legge regionale n. 5 del 27 gennaio 2003, ad oggetto: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7 del 30 luglio 1998, concernente: Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne»».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 24 del 1° dicembre 2003*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 16 del 7 maggio 2003, è sostituito dal seguente:

«1. Il comma 14 dell'art. 1 della legge regionale 27 gennaio 2003 n. 5, è sostituito dal seguente:

«1. Per l'esercizio della pesca sportiva e per l'incremento della fauna ittica, tratti di acque pubbliche, sono dati in concessione dalla provincia previa convenzione, alle sezioni provinciali delle associazioni di pescatori sportivi dilettanti riconosciute a livello nazionale ovvero ad Associazioni operanti in ambito locale da almeno un quinquennio, secondo modalità e criteri esplicitati in apposito regolamento regionale. Al fine di consentire uniformità di indirizzo la giunta regionale, sentite le province, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva e divulga una convenzione tipo.

2. L'ammontare delle autorizzazioni concesse per ciascuna provincia, non può avere un'estensione complessiva superiore al 25% della lunghezza di ciascun tratto di categoria A, B e C per corpo idrico, con limite massimo di 8 km., per le associazioni riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione e di 4 km per le associazioni locali organizzate nel Molise. La distanza minima tra due tratti di corpi idrici in concessione deve essere di almeno un chilometro, ad eccezione dei tratti già dati in concessione prima dell'entrata in vigore della presente legge. Nei tratti in concessione è vietato consentire lo svolgimento di gare di pesca da parte di altre associazioni o organizzazioni. Le concessioni sui laghi, bacini naturali o artificiali non devono superare il 50% della loro lunghezza perimetrale complessiva. In caso di più autorizzazioni concesse deve essere garantita una distanza minima tra esse non inferiore al 10% della loro lunghezza perimetrale complessiva, destinata alla libera pesca»».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 21 novembre 2003

IORIO

04R0021

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2003, n. 31.

Riconoscimento come Ente di interesse regionale del centro «Andrea d'Isernia».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 24 del 1° dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Il centro «Andrea d'Isernia» per lo studio della tradizione romanistica e l'unificazione dei diritti europei dell'Università degli studi del Molise, approvato con decreto presidenziale n. 726 del 18 giugno 2002, su proposta del consiglio della facoltà di giurisprudenza dello stesso Ateneo è riconosciuto come Ente di interesse regionale.

Art. 2.

Scopi

1. Il centro «Andrea d'Isernia» ha il compito di promuovere, organizzare e gestire le iniziative scientifiche e di ricerca riguardanti la memoria regionale attraverso:

a) manifestazioni culturali, dibattiti, tavole rotonde, conferenze, convegni e seminari di studio, sul piano regionale, nazionale ed internazionale;

b) la raccolta di materiale librario e documentale mediante la creazione di una biblioteca che raccolga le memorie della tradizione giuridica romanistica regionale, del meridione d'Italia, dell'intera penisola e dell'intero territorio europeo;

c) la pubblicazione di una rivista come organo del centro che abbia cura di rappresentare la memoria del passato regionale, il dibattito del presente e le prospettive del futuro;

d) pubblicazione di collane di studi, ricerche, materiale didattico e di divulgazione;

e) attività didattiche che incentrino e sviluppino la tradizione giuridica europea nell'orizzonte sia continentale che verso il Mediterraneo orientale;

f) corsi di specializzazione per l'orientamento ed il tutorato nel sostegno agli studi per i giovani del territorio regionale e per quelli del territorio nazionale, nella prospettiva europea e per il collocamento al lavoro negli uffici dell'Unione europea nonché verso il mercato globale, attraverso l'erogazione di borse di studio, premi di laurea per dissertazioni dottorali e post-dottorali al conseguimento di master da usufruire in Italia e all'estero.

Art. 3.

Contributo

1. La Regione Molise dispone la concessione di un contributo annuo, nei limiti della disponibilità di bilancio, per lo svolgimento delle attività connesse agli scopi di cui all'art. 2.

Art. 4.

Programmazione dell'attività e concessione dei contributi

1. Il centro, in linea con le finalità proprie, sentiti i competenti assessorati regionali, predispone il programma delle iniziative da prendere, ne quantifica i costi ed inoltra alla Regione Molise la richiesta di concessione di contributo entro il 31 marzo di ogni anno.

2. La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, entro il 30 giugno di ogni anno determina, sentita la competente commissione consiliare, la somma da impegnare per le attività predisposte dal centro, ai sensi del comma 1.

3. In caso di specifiche esigenze culturali e didattiche, o di manifestazione di interesse regionale, il programma può essere integrato e la Regione determina e concede gli ulteriori costi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 5/2000.

Art. 5.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione della presente legge i termini di cui all'art. 4, commi 1 e 2, sono rispettivamente differiti al 31 dicembre 2003 ed al 28 febbraio 2004,

Art. 6.

Norma finanziaria

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è imputato alla U.P.B. 307 del bilancio regionale.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 21 novembre 2003

IORIO

04R0022

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2003, n. 32.

Interventi urgenti a sostegno della finanza regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 24 del 1° dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al finanziamento della quota del 70 per cento degli oneri finanziari del mutuo destinato alla copertura del disavanzo relativo all'anno 2000 di pertinenza regionale in base all'accordo fra lo Stato e le regioni dell'8 agosto 2001 provvedono le aziende sanitarie locali (A.S.L.) in proporzione alla singola quota di disavanzo.

2. Le A.S.L. fanno fronte alla relativa spesa, in via prioritaria, con alienazioni del patrimonio disponibile.

Art. 2.

1. Gli oneri del mutuo, di cui all'art. 1, comma 1, rappresentati dalla relativa rata di ammortamento, sono iscritti nel bilancio regionale per poterne disporre il pagamento all'istituto mutuante.

2. Le A.S.L., per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, trasferiscono alla Regione la quota di partecipazione agli oneri del mutuo stipulato dalla regione, quale compartecipazione alla copertura del disavanzo a carico dei rispettivi bilanci.

3. Il pagamento della quota degli oneri del mutuo di cui al comma 1, a carico delle risorse proprie della Regione, avviene nel rispetto del vincolo di destinazione delle spese sanitarie, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

Art. 3.

1. Alla copertura della quota di disavanzo dell'anno 2000, a carico diretto della regione, Si provvede con le leggi regionali di bilancio.

Art. 4.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province ed i comuni trasmettono alla Regione l'elenco, contenente tutti i dati necessari alla trascrizione, alla registrazione ed alla voltura, dei beni immobili, di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, come integrato dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Entro lo stesso termine trasferiscono alle A.S.L. tutti i beni mobili e le attrezzature individuati dalla citata normativa.

2. In caso di inadempimento totale o parziale, la giunta regionale nomina un commissario che provvede, a spese del comune o della provincia, all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. I beni immobili di cui al comma 1 che, per la loro collocazione o destinazione, possono rimanere di proprietà del comune o della provincia sono individuati dalla giunta regionale. Gli altri beni immobili sono trasferiti, con decreti del presidente della giunta regionale alle A.S.L. Tali decreti costituiscono titolo per le conseguenti trascrizioni, registrazioni e volture. Le trascrizioni saranno effettuate con totale esenzione da imposte e tasse, così come previsto dal comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.

4. Salvo che la Regione non disponga diversamente, tutti i beni di cui al presente articolo sono posti in vendita ed il ricavato è destinato alla copertura del disavanzo relativo all'anno 2001.

Art. 5.

1. La legge regionale 30 luglio 1998 n. 6, è abrogata.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 21 novembre 2003

IORIO

04R0023

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2003, n. 33.

Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2002.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 24 del 1° dicembre 2003)

(Omissis).

04R0024

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2003, n. 34.

Acquisizione alloggi da destinare alle popolazioni colpite dall'evento sismico del 31 ottobre 2002.

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per il superamento della situazione di emergenza determinata dagli eventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, i comuni interessati, sulla base delle risorse appositamente stanziata dalla Regione Molise, anche con oneri a carico dei fondi attribuiti al Presidente della Regione - commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3277 del 28 marzo 2003, sono autorizzati all'acquisizione urgente di immobili da destinare alla popolazione, ad uso abitativo, sempre che tale acquisizione risulti maggiormente conveniente rispetto ad altre soluzioni abitative.

Art. 2.

1. Gli immobili, acquisiti per gli effetti di cui all'articolo precedente tramite avviso pubblico, tra quelli immediatamente disponibili nel territorio comunale, sono equiparati, a tutti gli effetti, al patrimonio E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica). Le amministrazioni comunali, prima di procedere all'acquisizione, devono accertare che le unità immobiliari siano rispondenti alle norme urbanistiche e non risultino danneggiate dal sisma del 31 ottobre 2002. Con l'acquisizione di detti immobili, ai sensi della presente legge, si esaurisce la fase di emergenza per la realizzazione di moduli abitativi.

Art. 3.

1. Gli immobili, terminato il loro utilizzo in ragione della situazione di emergenza, passeranno nella proprietà dello I.A.C.P. competente per territorio e saranno assegnati secondo le procedure ordinarie previste per l'edilizia residenziale pubblica.

Art. 4.

1. In sede di prima applicazione, gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sui fondi attribuiti al Presidente della Regione - commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3277 del 28 marzo 2003.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 21 novembre 2003

IORIO

04R0025

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2003, n. 35.

Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2003.

(Pubblicata nell'edizione straor. del *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 25 del 3 dicembre 2003)

(Omissis).

04R0026

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2003, n. 36.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5 aprile 2001 n. 7, ad oggetto: «Interventi per la promozione della Regione attraverso la sponsorizzazione di attività sportive».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 28 del 31 dicembre 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 5 aprile 2001 n. 7, sono soppresse le parole «nonché interregionali».

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2001 n. 7, in fine, dopo le parole «a Campionati Nazionali» sono aggiunte le seguenti: «nonché interregionali».

2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2001 n. 7, è sostituito dal seguente:

«2. Le istanze dei soggetti interessati devono pervenire all'assessorato regionale allo «sport»:

a) entro il 31 gennaio di ogni anno se trattasi di richieste per sponsorizzazione di manifestazioni, rappresentative o campionati individuali;

b) entro il 30 giugno di ogni anno se trattasi di richieste per sponsorizzazione di campionati a squadre.

Le istanze devono essere corredate da:

relazione sull'attività svolta nella stagione precedente e da svolgere, con specifica indicazione, per le attività di campionato a squadre, sull'attività del vivaio societario;

piano economico-finanziario delle attività oggetto della sponsorizzazione;

calendario degli incontri di campionato per le attività di squadra ed individuali;

periodo di svolgimento e durata dell'impegno per le manifestazioni e rappresentative.

Le istanze pervenute oltre i termini sopra indicati o carenti della documentazione richiesta sono respinte».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 5 aprile 2001 n. 7, è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia, approva entro il 31 marzo di ogni anno il programma preventivo delle sponsorizzazioni per le manifestazioni, rappresentative e campionati individuali, ed entro il 15 luglio quello per le attività di campionato a squadre, e ne autorizza l'attuazione per una quota pari al 60% dell'importo globale».

Art. 4.

1. Il termine per la presentazione delle domande per il solo anno 2003 e limitatamente alle attività di campionato a squadre è fissato al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 30 dicembre 2003

IORIO

04R0027

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2003, n. 37.

Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002 n. 3, ad oggetto: «Commissione per l'autoriforma del Molise».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 28 del 31 dicembre 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga termini

1 Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 22 aprile 2002 n. 3, è così modificato:

«3. La commissione dura in carica dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2004. Il presidente, il vicepresidente ed il segretario, in carica all'entrata in vigore della presente legge, decadono il 30 giugno 2004, al fine di consentire l'alternanza del presidente e dell'ufficio di presidenza».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri relativi al funzionamento, ai sensi della legge regionale 22 aprile 2002 n. 3, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2004, è inserita apposita U.P.B. dotata dello stanziamento di € 100.000,00 in termini di competenza e cassa.

Art. 3.

Pubblicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 30 dicembre 2003

IORIO

04R0028

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2003, n. 17.

Prestazioni assistenziali ed integrative a favore dei grandi invalidi di guerra, mutilati ed invalidi di guerra e mutilati ed invalidi per servizio.

(Pubblicata nel suppl. straor. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 20 del 31 ottobre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Strutture sanitarie

1. Le aziende sanitarie locali dei capoluoghi di provincia, avvalendosi prioritariamente, ove esistono, delle strutture e del personale dell'ex O.N.I.G., provvedono ad assicurare le prestazioni sanitarie primarie, il trattamento protesico e di specifica assistenza necessaria nei riguardi dei grandi invalidi di guerra, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra e mutilati ed invalidi per servizio.

2. Le stesse aziende sanitarie locali provvedono, altresì, ad autorizzare, effettuando ogni opportuno accertamento, la fruizione di cure climatiche, termali, idrotermali, protesiche, soggiorni terapeutici, contributi per l'usura degli indumenti e l'assistenza alimentare specifica, secondo criteri e modalità fissate dalla presente legge.

Art. 2.

Soggetti destinatari

1. Sono destinatari delle prestazioni e dei benefici, disciplinati dalla presente legge, gli invalidi rientranti nelle seguenti categorie:

1) mutilati ed invalidi di guerra, previsti dall'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

2) vittime civili di guerra, indicate negli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 13, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

3) mutilati ed invalidi per servizio previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 9.

Art. 3.

Cure climatiche

1. Le cure climatiche, sono autorizzate nella forma indiretta, per un periodo massimo di ventuno giorni, agli invalidi affetti da infermità tubercolari che presentano uno dei seguenti quadri clinico-radiologici:

a) esiti di interventi demolitori del polmone (pneumectomia, lobectomia totale o parziale);

b) decorticazioni pleuriche;

c) esiti di toracoplastiche con resezione di almeno cinque costole;

d) T.B.C. polmonare in corso di trattamento terapeutico, mediante rifornimenti periodici di pneumotorace;

e) esiti di tubercolosi del polmone, associati a postumi di tubercolosi del rene, intestinale, osteoarticolare, laringea;

f) esiti di morbo di Pott associati a postumi di tubercolosi di una o più grandi articolazioni (spalla, gomito, anca, ginocchio);

g) nefrectomia per T.B.C. renale;

h) coesistenza di postumi di due o più forme tubercolari interessanti il rene, la laringe, il sistema scheletrico o l'apparato digerente;

i) fibrotorace totale ritraente, con evidente attrazione del mediastino e riduzione della capacità respiratoria;

j) compromissione dello stato generale di nutrizione e sanguificazione conseguenti a marcati esiti della malattia tubercolare o evidenti alterazioni della funzionalità cardiorespiratoria per esiti fibro-sclerotici di tubercolosi polmonare.

2. Gli invalidi pensionati per infermità tubercolari ammessi al soggiorno climatico possono optare per un ciclo di cure idropiniche, quando queste ultime siano ritenute prevalenti come efficacia terapeutica, per la cura di altre infermità coesistenti, da ritenersi attinenti o secondarie alla malattia tubercolare.

3. Le cure climatiche sono concesse, inoltre, ai grandi invalidi iscritti alla prima categoria di pensione per infermità non tubercolare per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico atto a prevenire riacutizzazioni o complicanze dell'infermità pensionata.

Art. 4.

Cure termali ed idropiniche

1. Le cure termali ed idropiniche sono autorizzate, sempre in forma indiretta, per un periodo di quindici giorni, agli invalidi che in stretta relazione con l'infermità dipendente da causa di guerra o di servizio, presentino la patologia clinica prevista e noti siano affetti da infermità che controindichino il trattamento richiesto.

2. Sono, inoltre, autorizzate ai grandi invalidi affetti da infermità tubercolari, a quelli affetti da cecità bilaterale assoluta permanentemente ammessi alle cure climatiche i quali, in relazione alle gravi infermità di cui sono colpiti, possono optare per un ciclo di cure idropiniche e termali, quando queste ultime siano ritenute prevalenti come efficacia terapeutica, per la cura di altre infermità coesistenti tali da ritenersi attinenti o secondarie alle gravi invalidità di cui sono portatori.

Art. 5.

Invalidi domiciliati all'estero

1. Gli invalidi residenti in Calabria e temporaneamente domiciliati all'estero, che si trovino in una delle condizioni previste dalla presente legge, a richiesta sono autorizzati, dalla struttura sanitaria della provincia di residenza di cui all'art. 1, a fruire di un soggiorno climatico, termale o idropinico ed hanno diritto ad un contributo in misura non superiore a quello previsto dal successivo art. 10.

2. Agli stessi invalidi, limitatamente per i percorsi effettuati sul territorio nazionale, compete il rimborso delle spese di viaggio, da erogare con le modalità e nei limiti fissati dal successivo art. 10.

Art. 6.

Soggiorni terapeutici

1. Gli invalidi possono chiedere ed ottenere l'ammissione a soggiorni terapeutici in ambiente e clima idonei (marino, lacustre, collinare, montano) per la durata massima di ventuno giorni. I soggiorni sono autorizzati agli invalidi affetti da infermità tale da rendere necessaria la terapia climatica, al fine di consolidare lo stato clinico e prevenire l'aggravarsi dell'infermità stessa, sempre che si tratti di infermità ricadenti in uno dei seguenti quadri clinici:

a) insufficienza respiratoria cronica;

b) risentimento cardiaco secondario ed insufficienza respiratoria cronica (cuore polmonare cronico);

c) insufficienza cardiovascolare non scompensata;

d) gravi affezioni degenerative articolari della colonna vertebrale.

2. Il soggiorno terapeutico può avvenire in ogni periodo dell'anno, previa motivata prescrizione rilasciata dai sanitari di cui al successivo art. 11. Esso non è cumulabile con le cure climatiche e termali.

Art. 7.

Accompagnatore

1. Agli invalidi ammessi ai benefici di cui agli articoli 4, 5 e 6, che si trovano nella impossibilità di attendere alle esigenze della vita quotidiana, è autorizzato l'accompagnatore durante tutto il periodo delle cure.

Art. 8.

Assistenza alimentare

1. Nell'ambito dell'assistenza sanitaria è concessa una indennità, a titolo di assistenza alimentare, nella misura stabilita in € 3,50 giornaliera e per la durata non superiore a nove mesi nell'anno solare. Detta indennità compete agli invalidi affetti da decadimento organico causato da una delle seguenti infermità, che non risultino temporaneamente o permanentemente ricoverati in luogo di cura:

a) esiti di tubercolosi polmonare trattata chirurgicamente (pneumectomia lobectomia, decorticazione, toroplastica, pneumotorace extrapleurico);

b) forme miliariche bilaterali o localizzazioni concomitanti polmonari ed extrapolmonari;

c) fibrotorace totale o parziale;

d) tubercolosi extrapolmonari non stabilizzate, in cura ambulatoriale e domiciliare;

e) esiti di pleurite basale bilaterale, di sospetta natura tbc;

f) esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstito (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache);

g) esiti di polisierosite;

h) psicosi maniaco-depressiva;

i) psicosi schizofreniche;

l) psicopatie epilettiche o crisi epilettiche che si manifestano a brevi intervalli di tempo;

m) psicosi demenziali involutive.

2. Sono esclusi dall'assistenza alimentare gli invalidi che esplicano attività lavorativa.

3. L'indennità giornaliera, erogata a titolo di assistenza integrativa, non è cumulabile con i sussidi post-sanatoriali o contributi analoghi corrisposti da altri enti e non può essere concessa a coloro che fruiscono di cure climatiche, termali e di soggiorni terapeutici, limitatamente al periodo di fruizione di dette prestazioni; essa è posta a totale carico dei fondi propri della Regione, stanziati in attuazione della presente legge.

Art. 9.

Termine delle domande

1. Gli invalidi che intendono beneficiare delle cure climatiche, termali o idropiniche, dell'assistenza alimentare, devono presentare istanza all'apposita struttura sanitaria dell'Azienda sanitaria locale di cui all'art. 1, nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 marzo di ogni anno.

2. La struttura sanitaria, di cui al comma 1, istruisce l'istanza nei successivi trenta giorni, ed effettuate le visite mediche e gli accertamenti, necessari a verificare l'esistenza delle condizioni previste dalla presente legge, provvede al rilascio della relativa autorizzazione.

3. Tale procedura è applicata anche per le richieste di contributo previsto dai successivi articoli 18, 19 e 20.

Art. 10.

Contributi per prestazioni sanitarie

1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche, termali, idrotermali ed ai soggiorni terapeutici è concesso un contributo giornaliero di € 46,50, per ogni giorno di effettiva permanenza nella località di cura diversa dal luogo di residenza e per un periodo non superiore a quello stabilito; detto contributo è raddoppiato per i grandi invalidi che si trovano nell'impossibilità di attendere alle esigenze della vita quotidiana ai quali è stato autorizzato l'accompagnatore.

2. È concesso, inoltre, un contributo sulle spese viaggio pari al prezzo del biglietto di prima classe con la riduzione prevista per la concessione speciale IX, dal luogo di residenza alla località di cura.

3. Nel caso che si renda impossibile, ovvero si riveli disagiata, il viaggio in ferrovia, detto contributo è commisurato al prezzo del biglietto previsto per i normali servizi pubblici di linea, ferroviari o di navigazione, limitato alla seconda classe per i viaggi su terra ferma o per via mare. In caso di provata necessità è consentito il rimborso per l'uso della cuccetta.

4. Il contributo giornaliero di cui al comma 1, spettante per le cure termali e idropiniche, nonché quello di cui ai commi 3 e 4, è posto a totale carico dei fondi propri della Regione, stanziato annualmente in bilancio per l'attuazione della presente legge; esso è erogato previa presentazione di rendiconto semestrale, tramite le aziende sanitarie locali competenti per territorio ed in relazione alle autorizzazioni rilasciate.

Art. 11.

Documentazione per la concessione dei contributi

1. Gli invalidi, per la concessione dei contributi previsti, a conclusione dei cicli terapeutici devono produrre, alla struttura sanitaria competente per territorio, la seguente documentazione:

a) per le sole prestazioni termali, dichiarazioni dello stabilimento termale accreditato o convenzionato, attestante la tipologia e la quantità di prestazioni termali erogate in favore dell'invalido, indicando per il relativo periodo la data d'inizio e di fine cura;

b) per le cure climatiche ed i soggiorni terapeutici, dichiarazione o certificazione rilasciata dalla struttura residenziale ove è avvenuto il soggiorno, ovvero da attestazione o certificazione rilasciata da altra autorità o struttura pubblica sanitaria o comunale del luogo;

c) fattura, o ricevuta fiscale, rilasciata dall'albergo, pensione o struttura residenziale, dove ha avuto luogo il soggiorno, con l'indicazione delle relative date di inizio e termine del soggiorno;

d) per i grandi invalidi con diritto all'accompagnatore, la fattura o la ricevuta fiscale deve riportare anche le generalità dell'accompagnatore;

e) documentazione idonea, comprovante le spese di viaggio e le altre spese ammesse a contributo o rimborso.

Art. 12.

Spese di viaggio per motivi sanitari e protesici

1. Gli invalidi che, previa autorizzazione o invito della competente struttura sanitaria, si recano in località diverse da quelle di residenza per motivi sanitari o trattamenti protesici, hanno diritto ad un contributo sulle spese di viaggio, pari al prezzo del biglietto ferroviario di prima classe, con la riduzione prevista per la concessione speciale IX (tariffa 5^a).

2. Nel caso che si renda impossibile, ovvero si riveli disagiata il viaggio in ferrovia, detto contributo è commisurato al prezzo del biglietto previsto per i normali servizi pubblici di linea, ferroviari o di navigazione, con biglietto limitato alla seconda classe per i viaggi su terra ferma o per via mare. In caso di accertata necessità è consentito il rimborso per l'uso della cuccetta.

3. In aggiunta al contributo per le spese di viaggio, spetta il rimborso, della diaria, in relazione alla durata della permanenza fuori sede, così determinata:

per ogni giorno o periodi di durata eccedente le sedici ore € 46,50;

per i periodi di durata eccedenti le otto ore € 23,50.

4. Nessuna diaria compete al grande invalido qualora la permanenza fuori sede sia inferiore alle otto ore.

5. Il contributo per le spese di viaggio e la diaria spettano anche all'accompagnatore nella stessa misura stabilita per il grande invalido.

6. Nel caso di trasportato in autoambulanza, non fornita gratuitamente dal servizio sanitario, dovuto a motivi sanitari o condizioni cliniche, tali da non consentire l'impiego di altro mezzo di trasporto, l'invalido ha diritto al rimborso della relativa spesa, che non può eccedere le tariffe praticate dalla Croce Rossa italiana o da altri Istituti assimilati.

Art. 13.

Accertamenti sanitari

1. Gli accertamenti sanitari, tendenti a verificare la necessità di fruizione delle prestazioni di cui alla presente legge, sono effettuati mediante apposita visita medica o medico-specialistica dell'interessato, anche a domicilio dell'invalide, in caso di impedimento di quest'ultimo a recarsi presso la struttura sanitaria, con controlli dispensariali o radiologici disposti dai sanitari all'uopo preposti dall'azienda sanitaria locale competente per territorio.

2. I sanitari, preposti dall'azienda sanitaria competente, possono esprimere il parere anche tramite i documenti sanitari esibiti dall'interessato o dalle risultanze della cartella clinica in possesso del servizio sanitario dell'azienda sanitaria medesima.

Art. 14.

Ricovero ospedaliero

1. Ai grandi invalidi, affetti da cecità bilaterale assoluta e pluriminorati, in caso di ricovero in ospedale o cliniche, è autorizzato l'uso di una camera singola, ovvero di una camera doppia in presenza dell'accompagnatore, il quale attende alla continua ed indispensabile assistenza extra sanitaria, stante la situazione della grave invalidità che non può essere espletata in corsia.

2. L'onere finanziario derivante dalle prestazioni extra sanitarie, di cui al comma 1 è posto a totale carico dei fondi regionali stanziati annualmente per l'attuazione della presente legge.

Art. 15.

Assistenza protesica ed ortopedica

1. Agli invalidi di cui all'art. 2, amputati di coscia, di gamba, di piede o degli arti superiori, a coloro che presentano deformità agli arti inferiori e superiori, agli invalidi affetti da lesioni del rachide e del midollo spinale, per lesioni oculari, per lesioni dentarie o maxillo-dentarie, con menomazione semplice o bilaterale dell'udito, è autorizzata l'assistenza protesica ed ortopedica, da parte delle Aziende sanitarie locali competenti, previa apposita prescrizione del sanitario preposto.

2. Con le stesse modalità è autorizzata, inoltre, la fornitura di materiale di medicazione per la cura delle mutilazioni e delle affezioni derivanti dallo stato di invalidità, nei limiti e secondo la normativa vigente.

Art. 16.

Riparazioni delle protesi e dei presidi

1. Le riparazioni necessarie sulle protesi e gli altri presidi, in uso agli invalidi, sono eseguibili in qualsiasi momento, previa autorizzazione della competente struttura dell'azienda sanitaria locale.

2. La spesa relativa alla riparazione è sostenuta direttamente dall'azienda sanitaria, anche in regime di convenzione, o rimborsata dall'amministrazione sanitaria direttamente all'invalide preventivamente autorizzato, sulla base di idonea documentazione di spesa.

3. Per le riparazioni effettuate in regime di convenzione, la spesa è posta a carico del fornitore o dell'officina che ha eseguito la riparazione, qualora non sia decorso il periodo di garanzia previsto.

Art. 17.

Collaudo protesi

1. Tutti i presidi ortopedici, prima di essere consegnati agli invalidi, ad eccezione delle piccole protesi elencate nella tabella «B» annessa alla presente legge, sono soggetti a collaudo secondo le norme vigenti. I collaudi sono effettuati dai sanitari della struttura sanitaria competente per territorio.

2. Nel caso in cui l'invalide, per motivi di comprovata e documentata impossibilità, non può recarsi presso l'ambulatorio sanitario, il collaudo avviene al domicilio dello stesso a cura del sanitario incaricato.

3. Tutti gli ordinativi di protesi, distintamente collaudati, sono trascritti nel registro A.P.I. (Registro collaudo protesi) appositamente istituito presso le strutture sanitarie competenti.

Art. 18.

Forniture speciali

1. Gli invalidi affetti da specifiche infermità, possono ottenere la fornitura di tutti quei presidi ortopedici, apparecchiature speciali per ventiloterapia e relativo rifornimento di ossigeno, letti e materassi antidecubito, attrezzature speciali da letto e da parere per trazione, per portatori di gravi lesioni alla colonna vertebrale, giudicati necessari dai sanitari nei termini di cui all'art. 13.

Art. 19.

Certificazione sanitaria

1. Agli invalidi, dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici, nonché da Istituti e strutture private, abbisognevole di cure per la loro infermità che, ai sensi della normativa vigente per il comparto di appartenenza, hanno diritto annualmente ad un periodo di congedo straordinario per praticare la terapia del caso, è rilasciato, a cura dei sanitari dall'apposita struttura competente e nei termini fissati dall'art. 13, il necessario certificato medico di autorizzazione, da esibire all'amministrazione di appartenenza.

Art. 20.

Usura indumenti

1. Ai grandi invalidi è concesso un contributo annuo per usura indumenti, nei limiti fissati dal comma successivo, in tutti i casi in cui l'invalidità comporta una o più infermità afferenti alle seguenti:

a) amputati bilaterali o monolaterali degli arti inferiori, comprese le amputazioni alla Pirogoff, alla Syme ed alla Chopart protesizzate;

b) portatori di lesioni del rachide e del midollo spinale che comportano l'uso di busti rigidi e di carrozzette;

c) portatori di lesioni agli arti inferiori che comportano l'uso di tutori metallici correttivi e di sostegno (asta metallica);

d) affetti da minorazioni agli arti inferiori che ai fini della deambulazione rendano indispensabili l'uso di stampelle ascellari o di bastoni di appoggio antibrachiali;

e) affetti da amputazione bilaterale o monolaterale dell'arto superiore comprese le disarticolazioni di mano;

f) ai lesionati agli arti superiori protesizzati con tutori rigidi;

g) affetti da cecità bilaterale assoluta, da epilessia, (purché ascrivibile alla categoria di pensione od all'incollocabilità) e da malattie mentali.

2. Gli importi dei contributi, di cui al precedente comma, sono fissati nelle seguenti misure:

1) amputazioni monolaterali bilaterali di arto inferiore, comprese quella alla Pirogoff, Syme e Chopart € 41,50;

2) lesioni del rachide e del midollo spinale che comportano l'uso di busti rigidi o di carrozzette autotrasporto; minorazioni degli arti inferiori che comportano l'uso di carrozzelle e tutori metallici € 41,50;

3) minorazioni degli arti inferiori che, ai fini della deambulazione rendono indispensabili l'uso di stampelle sottoascellari o di bastoni con appoggio antibrachiali € 41,50;

4) amputazioni monolaterali o bilaterali, di arto superiore comprese le disarticolazioni della mano € 36,50;

5) cecità bilaterale assoluta e permanente (grandi invalidi, la categoria con assegno di superinvalidità tabella E lettera a), n. 1) € 51,50;

6) infermità mentali (invalidi 1^a con assegno di superinvalidità tabella E lettera a), n. 2) € 46,50;

7) cecità bilaterale assoluta e permanente con amputazione degli arti superiori ed inferiori € 93,00;

8) epilessia (invalidi di 1^a categoria) € 36,50;

9) amputati bilaterali e portatori di busti rigidi € 93,00;

10) minorati agli arti inferiori e superiori € 93,00;

11) cecità bilaterale assoluta e permanente ed amputati degli arti inferiori e superiori € 103,50;

12) cecità bilaterale assoluta e permanente ed amputazione di un arto superiore € 72,50.

3. I contributi sono concessi previo accertamento che l'usura degli indumenti risulta causata dall'uso delle protesi, delle carrozette, dalle stampelle o da altro tipo di protesi.

4. In caso di concomitanza di più minorazioni, che singolarmente diano titolo al contributo, si fa luogo al cumulo di non più di due contributi nel limite massimo annuo di € 103,50.

5. Per la concessione del contributo assistenziale, di cui al presente articolo, gli interessati devono produrre istanza all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Il relativo onere è posto a carico dei fondi della Regione, stanziati annualmente in attuazione della presente legge.

Art. 21.

Buona tenuta protesi

1. È riconosciuto un contributo integrativo, per le protesi sulle quali non siano state eseguite riparazioni o sostituzioni per un importo superiore ad un quarto del costo definito al momento dell'impianto, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di scadenza della garanzia.

2. Quando la protesi sia ritenuta ancora sufficientemente idonea all'uso, il contributo spetta nella misura di un quinto del costo definito al momento dell'impianto.

3. Per la medesima protesi la concessione del contributo può essere ripetuta quando sia trascorsa, dopo la data della precedente concessione, un altro periodo di tempo pari a quello della garanzia iniziale e sempre che sia riconosciuto idoneo all'uso.

4. Verificatosi l'ulteriore successivo analogo periodo e permanendo le medesime condizioni, la misura del contributo è elevata ad un terzo.

5. L'accertamento della consistenza e dell'idoneità di ogni singola protesi, è definito dall'apposito ufficio della struttura sanitaria competente per territorio, che si avvale del parere tecnico dei sanitari di cui all'art. 13.

Art. 22.

Costruzione o riparazione delle protesi all'estero

1. I soggetti portatori di presidi ortopedici possono chiedere ed ottenere il rilascio di apposita preventiva autorizzazione, da parte dell'Azienda sanitaria competente per territorio, a recarsi all'estero per ottenere le prestazioni o la fornitura necessaria, nel caso in cui la costruzione o riparazione delle protesi non sia possibile ottenerla presso Istituti o Aziende specializzate operanti nel territorio nazionale.

2. L'autorizzazione è concessa nel solo caso della comprovata necessità della presenza fisica dell'invalido per la costruzione o riparazione della protesi sul posto.

3. La richiesta, da inoltrare all'azienda sanitaria competente, deve contenere le seguenti dichiarazioni:

che il viaggio all'estero non è causato da motivi di lavoro;
che il richiedente non intende trasferire la propria residenza all'estero;

l'indicazione del tipo e delle caratteristiche della protesi;

il paese in cui intende recarsi;

conoscenza delle norme, condizioni che regolano le autorizzazioni e dei limiti posti o prescritti dalla stessa.

Art. 23.

Spese di viaggio

1. Le spese di viaggio e la relativa diaria sono riconosciute, previa autorizzazione della Azienda sanitaria del territorio di residenza, nella misura prevista dalla presente legge, agli invalidi che si rechino fuori dalla propria residenza per uno dei seguenti motivi:

1) necessità di assistenza protesica;

2) necessità di effettuare cure climatotermaali;

3) necessità di visita specialistica in stretta relazione con l'invalidità pensionata.

2. Il rimborso delle spese di viaggio e la diaria, sono erogate con le modalità di cui al precedente art. 11.

Art. 24.

Rivalutazione degli importi

1. I contributi e le altre provvidenze sono rivalutati ogni due anni, tenuto conto dell'indice del costo della vita per le famiglie, fissato dall'ISTAT nel mese di dicembre dell'anno precedente, arrotondato alle 0,05 euro per eccesso, nonché delle disposizioni legislative sul contenimento della spesa pubblica.

2. La Regione, con proprio atto, entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'indice ISTAT, provvede alla rideterminazione degli importi, informando delle relative determinazioni le strutture sanitarie territoriali competenti e le Associazioni di categoria degli invalidi.

Art. 25.

Termine dei rimborsi

1. Il termine per i rimborsi e per l'erogazione delle altre provvidenze previste dalla presente legge è fissato in quarantacinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza corredata della documentazione richiesta in relazione alla tipologia delle prestazioni o forniture protesiche.

2. I rimborsi sono effettuati dall'Amministrazione, previo parere di conformità rilasciato dalla competente struttura sanitaria.

Art. 26.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge - relativamente alla quota che non trova copertura a carico del Fondo sanitario nazionale - determinati per l'esercizio 2003 in € 50.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente» il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 6.2.01.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi è assicurata con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.

ALLEGATO «A»

Prestazioni riconosciute per tipologia di invalidità non a carico del Fondo Nazionale Sanitario, ed elenco dispositivi: ausili tecnici, presidi, materiale sanitario non previsti dal nomenclatore tariffario n. 332 dell'agosto 1999.

a) contributi giornalieri per cure termali ed idropiniche (vedi art. 4);

b) contributi per usura indumenti (vedi art. 20);

c) rimborso viaggi per motivi sanitari (vedi art. 12);

d) rimborso viaggi e diaria per cure e protesi (vedi art. 23);

e) assistenza alimentare (vedi art. 8);

f) amputazioni degli arti inferiori: i soggetti mutilati degli arti inferiori, di coscia o di gamba, hanno diritto:

1. A due o più coprimonconi di lana, nylon o cotone per ciascun apparecchio;

2. Ad un bastone di appoggio efficiente e non antiestetico con relativo puntale di gomma;

3. Ad un metro di maglia tubolare in cotone, per ogni apparecchio, del diametro adatto al moncone;

4. Ad una carrozzella da passeggio ad autopropulsione;

g) Accessori per le protesi dei mutilati anatomici agli arti superiori: le protesi per arto superiore devono essere corredate:

1. Da un paio di guanti di pelle, di lana o di filo di cotone a scelta dell'invalido e per ogni anno;

2. Degli attrezzi di lavoro indicati per il tipo di protesi ed utili per l'attività lavorativa dell'invalido;

3. Da accessori tipo cucchiaino, forchetta; reggi sigaretta ecc., se utilizzabili dall'invalido.

h) Lesioni del rachide o del midollo spinale: gli invalidi affetti da lesione del rachide o del midollo spinale hanno diritto:

1) per lesione del rachide dello stesso tipo ed in via di avanzata guarigione ad un busto ortopedico e, se giudicato indispensabile, anche ad uno di riserva;

2) per paraplegia irreversibile, ad una carrozzella da passeggio e ad una poltrona a ruote per casa;

3) per paraplegia con incontinenza vescicale, ad un archetto reggicoperte;

4) per soggetti affetti da «psicosi di busto può concedersi secondo i casi, una fascia elastica, lombare o toraco-lombare per consentire una completa libertà del tronco.

i) lesioni oculari: Gli invalidi per lesioni oculari, hanno diritto:

1) agli occhiali correttivi giudicati necessari per eventuali disturbi funzionali dell'altro occhio, anche se non contemplati tra le infermità pensionate da fornire con le modalità stabilite alla lettera «a» dell'allegato «A»;

2) ad un paio di occhiali affumicati o colorati protettivi da concedere agli invalidi affetti da anoftalmo unilaterale.

j) lesioni dentarie e maxillo dentarie: Gli invalidi per lesioni dentarie e maxillo dentarie, bisognosi di una protesi dentaria, qualora prescritta da parte dello specialista A.S.L., hanno diritto a un rimborso di un contributo non superiore ai massimali stabiliti dall'ordine provinciale dei medici.

E rimborso avverrà dietro presentazione di domanda, della richiesta medica dello specialista A.S.L., nonché dietro presentazione di regolare fattura rilasciata dall'odontoiatra che ha eseguito la protesi.

Hanno diritto al rimborso di cui al precedente comma, gli invalidi pensionati per diabete pancreatico, tubercolosi, ulcera gastroduodenale o esiti di gastroresezione, epilessia e da infermità mentali anche semplice.

k) Piccole protesi: Sono compresi sotto la denominazione di «piccole protesi», i seguenti presidi ortopedici:

1) accessori di uso pratico per protesi dell'arto superiore: cucchiari, reggi sigarette ecc.;

2) attrezzi da lavoro per protesi dell'arto superiore: bretelle, cinghie, lacci o tiranti per apparecchi ortopedici, calze, fasce, ginocchiere e ventriere elastiche.

Di norma, le sopra elencate «piccole protesi», non sono soggette a collaudo.

ALLEGATO «B»

PIANO DI RIPARTO DEGLI INTERVENTI

N.	Tipologia	N. grandi invalidi	Contributo giornaliero (in €)	Importo (in €)
1	Art. 4 cure termali	197 (1)	43,93	185.692,00
2	Art. 4 cure idropiniche	152 (2)	43,93	138.281,30
3	Art. 8 assistenza alimentare	75 (3)	3,10	14.460,79
4	Art. 12 rimborso spese di viaggio per motivi sanitari	240		22.724,10
5	Art. 20 usura induimenti	280		28.921,59
6	Art. 21 contributo buona tenuta protesi			10.329,14
7	Art. 23 rimborso viaggi e diaria per cure e protesi	349		37.184,90
			TOTALE . . .	437.593,82

NOTE

1) di cui n. 112 G.I. senza accompagnatore e n. 85 con diritto all'accompagnatore, per questi ultimi il contributo giornaliero è raddoppiato;

2) di cui n. 94 G.I. senza accompagnatore e n. 58 con diritto all'accompagnatore, per questi ultimi il contributo giornaliero è raddoppiato.

3) gli assistiti hanno diritto ad un periodo d'assistenza alimentare da uno a nove mesi nell'arco dell'anno solare.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 30 ottobre 2003

CHIARAVALLOTI

03R0801

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2003, n. 18.

Modifica alla legge regionale 7 marzo 2002, n. 10.

(Pubblicata nel suppl. *straord.* n. 1 al *Bollettino ufficiale della Regione Calabria* n. 20 del 31 ottobre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. All'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. L'alienazione da parte dell'ARSSA dei terreni non assegnati o che rientrano nella disponibilità dell'Agenzia, aventi destinazione agricola, viene effettuata mediante rateizzazione del prezzo di vendita sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione europea, secondo quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 68/2001, (CE) n. 69/2001 e (CE) n. 70/2001, con pagamento stabilito in trenta annualità»;

b) Al comma terzo dopo le parole «dell'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386», aggiungere le parole «e alle condizioni stabilite al primo comma».

2. All'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«2. Negli altri casi l'assegnazione viene effettuata mediante realizzazione del prezzo di vendita sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione europea, secondo quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 68/2001, (CE) n. 69/2001 e (CE) n. 70/2001, senza riservato dominio a favore dell'agenzia, con pagamento stabilito in trenta annualità, previa valutazione secondo le norme indicate nell'art. 3 della presente legge»;

b) Al terzo comma le parole «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

3. All'art. 7, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«1 bis. Gli acquirenti dei suddetti beni immobili possono richiedere la rateizzazione del prezzo di vendita per un periodo massimo di sei anni, sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione europea secondo quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 68/2001, (CE) n. 69/2001 e (CE) n. 70/2001».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 30 ottobre 2003

CHIARAVALLOTI

03R0802

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2003, n. 19.

Modifica dell'art. 17, commi 8 e 12, della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 relativamente alla misura del gettone di presenza spettante ai componenti delle commissioni assegnazioni alloggi E.R.P.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 20 del 31 ottobre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 17, comma 8, della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, nella sola parte in cui disciplina la misura dei compensi spettanti al Presidente ed ai componenti la commissione assegnazione alloggi, è così modificato: «Dalla data di entrata in vigore della presente legge al presidente ed ai componenti la commissione spetta un'indennità, per ogni giornata di seduta, pari ad € 100,00».

Art. 2.

1. Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, art. 17, comma 12: l'espressione «dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 40» è sostituita dalla seguente «dalla presente legge».

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per l'esercizio 2003 in € 50.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recante spese correnti» il cui stanziamento viene ridono del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPE 1.2.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi è assicurata con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 30 ottobre 2003

CHIARAVALLOTI

03R0803

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2003, n. 20.

Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 21 del 15 novembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Al fine di favorire la graduale e definitiva ricollocazione dei soggetti appartenenti al bacino dei lavoratori socialmente utili ed al bacino dei lavoratori di pubblica utilità, per come individuati nelle convenzioni sottoscritte dagli enti attuatori, la Regione Calabria con la presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia, disciplina le azioni volte a promuovere la progressiva stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini, attraverso il transito dei lavoratori interessati all'interno di stabili attività occupazionali.

La Regione Calabria assume la concertazione e la contrattazione con le parti sociali quale metodo fondamentale per l'attuazione delle politiche del lavoro ed in particolare per l'attuazione delle azioni e dei programmi disciplinati dalla presente legge. A tal fine è costituito presso l'Assessorato regionale al lavoro un comitato per le politiche finalizzate alla progressiva stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini LSU e LPU con il compito di garantire il raccordo con le altre iniziative in materia di promozione dell'occupazione in Calabria. Di tale comitato fanno parte l'assessore regionale al lavoro, o un suo delegato, con funzioni di presidente, il dirigente del settore lavoro competente, un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, un rappresentante dell'ANCI, un rappresentante dell'UPI, un rappresentante dell'UNCCEM, un rappresentante dell'Azienda Calabria Lavoro e un rappresentante di Italia Lavoro S.p.a.

Art. 2.

Soggetti beneficiari delle azioni

1. Sono destinatari delle misure e delle azioni di stabilizzazione occupazionale dei bacini i soggetti individuati dall'art. 3 della legge regionale n. 4/2001 e per come individuati nelle convenzioni sottoscritte dagli enti attuatori, che risultano utilizzati a seguito di convenzioni stipulate tra la Regione Calabria e gli enti attuatori.

2. La commissione regionale tripartita, acquisiti i dati da parte dei centri servizi per l'impiego operanti nel territorio della Regione Calabria e sentiti i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM, compila, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei soggetti di cui al comma 1, ordinando tali soggetti per ambiti territoriali in cui prestano l'attività i centri servizi per l'impiego.

3. L'elenco compilato dalla commissione regionale tripartita ai sensi del precedente comma verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria. Entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione, i soggetti aventi diritto all'inserimento nel predetto elenco, che ne sono stati esclusi, potranno proporre ricorso amministrativo, corredato, a pena di inammissibilità, dei documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al primo comma, alla commissione regionale tripartita, che si pronuncerà entro il sessantesimo giorno dalla data di presentazione del ricorso.

4. Accanto ad ogni singolo nominativo incluso nell'elenco dovranno essere riportati i seguenti dati:

- a) dati anagrafici;
- b) bacino di appartenenza;
- c) ente utilizzatore;

- d) titolo di studio;
- e) competenze ed esperienze lavorative;
- f) disponibilità al trasferimento.

5. La commissione regionale tripartita provvederà ad aggiornare il predetto elenco sulla base delle convenzioni annuali sottoscritte tra la Regione e gli enti utilizzatori entro il 30 giugno di ogni anno, depennando dall'elenco stesso i lavoratori che nell'anno precedente hanno trovato una stabile occupazione ovvero sono comunque fuorusciti dal bacino dei lavoratori socialmente utili e dal bacino dei lavoratori di pubblica utilità, anche a causa della mancata presentazione dell'istanza di fruizione degli incentivi previsti dal piano annuale di stabilizzazione occupazionale di cui al successivo art. 4.

6. È consentito il riutilizzo dei soggetti che dal 1° febbraio 2001 si trovano, per esclusiva inadempienza del soggetto stabilizzante, nello stato di disoccupazione dovuta alla mancata sottoscrizione delle convenzioni con la Regione Calabria.

7. Sono altresì riutilizzati i lavoratori inoccupati, già appartenenti al bacino, che non sono stati avviati a causa di piani di stabilizzazione non coerenti con le norme vigenti.

8. Qualora un ente stabilizzatore non rinnova le convenzioni, i lavoratori possono essere utilizzati da altri enti.

9. La commissione regionale tripartita, per i compiti di cui alla presente legge, si avvale dell'Azienda Calabria Lavoro. Il personale individuato dalla lettera a) dell'art. 26 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, esercita l'opzione per essere inquadrato nei ruoli dell'Azienda Calabria Lavoro entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'art. 14 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, dopo la parola «tabelle» sono aggiunte le parole A, B, C.

Art. 3.

Soggetti promotori delle azioni

1. Possono promuovere azioni finalizzate alla progressiva stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini, anche garantendo uno sbocco occupazionale stabile ai lavoratori individuati ai sensi del precedente art. 2, i seguenti soggetti:

a) le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, anche in associazione tra di loro, gli enti pubblici economici, le società a totale o prevalente partecipazione pubblica, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e loro consorzi, gli altri soggetti individuati, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n. 468/1997, con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

b) le imprese pubbliche e private, le associazioni con almeno tre dipendenti a tempo pieno e indeterminato e che non abbiano effettuato negli ultimi due anni licenziamenti, senza giusta causa, impegnate a procedere alle assunzioni dei lavoratori di cui all'art. 2 della presente legge;

c) i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità interessati a fruire degli incentivi per l'avvio di attività di lavoro autonomo e di impresa.

Art. 4.

Programmazione delle azioni

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sentita la commissione regionale tripartita di cui all'art. 6 della legge regionale n. 5 del 19 febbraio 2001, approva entro il 31 gennaio:

- a) un piano triennale coerente con la programmazione regionale;
- b) un piano annuale di attuazione.

2. Il suddetto piano, in coerenza con le linee generali del programma per le politiche dell'impiego e del lavoro approvato ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 5 del 2001, contiene:

a) le indicazioni delle misure di incentivazione e delle iniziative finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei corrispondenti bacini;

b) la quantificazione delle risorse finanziarie da mobilitare per l'anno di riferimento;

c) i percorsi formativi a sostegno, al fine di facilitare e garantire l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti interessati, anche attraverso azioni finanziarie dal POR Calabria 2000/2006;

d) l'individuazione dei soggetti pubblici e privati che potranno fruire dei benefici e contributi previsti nel piano ai fini dell'assunzione dei lavoratori inclusi nell'elenco di cui all'art. 2 della presente legge;

e) eventuali accordi e intese istituzionali con le autonomie locali.

3. Allo scopo di individuare i datori di lavoro pubblici o privati interessati alla fruizione dei benefici e dei contributi previsti nel piano, la giunta regionale, su proposta dell'assessore alle politiche del lavoro, sentita la commissione permanente competente, entro il 31 agosto antecedente l'anno cui il piano si riferisce, pubblicherà nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria, dandone ampia notizia agli organi di informazione, un bando contenente i criteri per la selezione dei soggetti interessati ad assumere lavoratori inclusi nell'elenco di cui all'art. 2 della presente legge, nonché i criteri di selezione dei lavoratori interessati alla stabilizzazione in caso di una pluralità di domande per il medesimo beneficio. I datori di lavoro interessati dovranno presentare, nei termini stabiliti con il detto bando, apposita istanza da indirizzare al dipartimento regionale delle politiche del lavoro.

4. Il piano annuale delle azioni di stabilizzazione occupazionale, dopo la sua approvazione da parte del consiglio regionale, verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria e di tale pubblicazione ne verrà data ampia notizia sugli organi di stampa. Entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del piano nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria i lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'art. 2 della presente legge dovranno avanzare, a pena di decadenza dall'elenco, documentata istanza volta ad ottenere uno qualsiasi dei benefici previsti a loro favore dal detto piano.

Art. 5.

Mutui a tasso agevolato

1. La Regione, ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge n. 289/2002 ed in attuazione del decreto ministeriale del 2 ottobre 2003, assume a proprio carico gli oneri di ammortamento dei mutui da contrarre, a cura degli enti locali, con la Cassa depositi e prestiti per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori di cui alla presente legge.

2. Gli enti locali che intendono avvalersi dei benefici di cui al presente articolo devono proporre ipotesi progettuali - secondo criteri, modalità e tempi di cui al citato decreto ministeriale 2 ottobre 2003 - alla Cassa depositi e prestiti e all'assessorato regionale al lavoro.

3. Le attività indicate all'art. 5 del predetto decreto ministeriale 2 ottobre 2003, sono espletate da Italia Lavoro S.p.a. L'assessore annualmente relaziona al consiglio regionale.

4. Per le finalità di cui al presente articolo si prevede la utilizzazione finanziaria di una disponibilità annuale non inferiore a 500.000,00 euro per la copertura degli interessi sui mutui contratti dagli enti locali.

Art. 6.

Azioni finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini

1. Le azioni finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini di cui all'art. 2 della presente legge, che operano in aggiunta agli incentivi previsti dalle leggi dello Stato, si concretizzano, secondo le indicazioni del piano annuale delle azioni di stabilizzazione occupazionale, nelle seguenti ulteriori misure di incentivazione:

a) a coloro che rinunciano a proseguire nelle attività socialmente utili e di pubblica utilità e che decidono autonomamente di uscire dai rispettivi bacini, viene concesso un contributo a fondo perduto di 20.000 euro. Tale contributo, sempre a fondo perduto, viene integrato da ulteriori 20.000 euro se si intendono avviare forme di lavoro autonomo o d'impresa e deve essere utilizzato per far fronte a spese sostenute per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione dei locali sede dell'impresa e/o per l'acquisto di macchinari ed attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività dell'impresa, nonché per il pagamento degli interessi sui mutui a tal fine contratti. Per tali iniziative possono essere previste attività di assistenza tecnico-progettuale e di tutoraggio da parte di agenzie di promozione di lavoro e d'impresa. La giunta regionale entro i trenta giorni successivi all'approvazione del piano annuale di attuazione, sentita la commissione permanente competente, approva un regolamento di attuazione che disciplina l'accesso ai benefici di cui alla presente lettera a);

b) ai lavoratori già impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità, che si associano in cooperative e costituiscono società, o studi professionali associati è concesso un contributo di 20.000 euro cadauno per spese di costituzione e di avvio attività. Per tali lavoratori possono essere previste attività di assistenza tecnico-progettuale e di tutoraggio da parte di agenzie di promozione di lavoro e d'impresa. La giunta regionale entro i trenta giorni successivi all'approvazione del piano annuale di attuazione, sentita la commissione permanente competente, approva un regolamento di attuazione che disciplina l'accesso ai benefici di cui alla presente lettera b);

c) ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 è, concesso un contributo pari a 30.000,00 euro ripartito in cinque annualità per ogni lavoratore indicato all'art. 2 della presente legge assunto con contratto a tempo indeterminato; il contributo dovrà essere integralmente restituito nel caso di risoluzione anticipata del contratto di lavoro stipulato. Per le assunzioni a tempo parziale il contributo è corrisposto in misura proporzionale al numero delle ore effettuate;

d) agli enti utilizzatori dei soggetti di cui all'art. 2 della presente legge che attuano piani di reimpiego diretto, ovvero tramite imprese dipendenti, dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, è, altresì, riconosciuto, per ogni unità stabilizzata con assunzioni a tempo pieno ed indeterminato, un sostegno finanziario pari a 1.500,00 euro spettante a ciascun lavoratore per un anno.

2. I contributi di cui alla lettera c) sono erogati prioritariamente per le assunzioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche che abbiano tra loro costituito unioni, consorzi o altri soggetti in convenzione per la realizzazione o l'erogazione di servizi integrati nell'ambito territoriale. Il medesimo criterio di priorità opera per l'attribuzione delle risorse di cui al precedente art. 5.

3. L'ammontare degli aiuti complessivamente usufruibili dai lavoratori e dai datori di lavoro, composto dalle agevolazioni previste dalle leggi statali e dagli incentivi stabiliti dalla presente disposizione, deve comunque rispettare le vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato.

4. Per le annualità 2003, 2004 e 2005, gli enti strumentali della Regione Calabria e le aziende unità sanitarie locali (ASL), nell'ambito delle rispettive disponibilità finanziarie, riservano prioritariamente, ai lavoratori di cui all'art. 2 della presente legge, una quota del 30% dei posti della dotazione organica vacanti e corrispondenti a qualifiche inferiori all'ex settima qualifica funzionale.

5. I lavoratori stabilizzati dalle pubbliche amministrazioni, da enti pubblici economici, da società miste a partecipazione pubblica, sono scelti a seguito di apposite procedure selettive dirette ad accertare il possesso dei requisiti per l'accesso al rapporto di lavoro, tenendo comunque conto dei diritti di precedenza e preferenza sanciti dalle vigenti disposizioni statali e regionali.

6. Al fine di facilitare azioni di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini di cui all'art. 2 la Regione Calabria, nel rispetto delle indicazioni del piano annuale delle azioni di stabilizzazione occupazionale, può stipulare convenzioni con le agenzie di promozione di

lavoro e di impresa di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 468/1997, prevedendo, a fronte dell'attività promozionale ed organizzativa rivolte alle agenzie medesime, la concessione di un incentivo di 1.500,00 euro per il ricollocamento di ciascun lavoratore.

7. La Regione Calabria, nel rispetto dell'art. 6 del decreto ministeriale 21 maggio 1998, può avvalersi dell'attività Italia Lavoro S.p.a., istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1997, che svolge anche un'azione di assistenza tecnica alle Regioni finalizzata alla ricollocazione dei lavoratori di cui all'art. 2 della presente legge, occupandosi dell'accompagnamento dei lavoratori verso nuove opportunità di lavoro, anche in raccordo con i servizi pubblici per l'impiego.

8. La Regione Calabria nei bandi di avvio delle procedure di erogazione di risorse pubbliche a soggetti pubblici e privati deve prevedere criteri di priorità nell'assegnazione di tali risorse a favore di chi si obbliga ad assumere lavoratori di cui all'art. 2.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Per gli interventi di cui alla presente legge sono istituiti:

il fondo regionale per le azioni di politiche attive e per la stabilizzazione occupazionale dei bacini dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità destinato al finanziamento degli interventi di cui all'art. 5. Il fondo è alimentato annualmente in base alla copertura delle misure di incentivazione previste nel piano di cui all'art. 2 della presente legge;

il fondo per l'utilizzazione delle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 81/2000.

2. Al fondo regionale sono destinate:

le risorse regionali da utilizzare per gli interventi di cui all'art. 5; altre risorse provenienti da enti e soggetti comunque interessati.

3. Agli oneri a carico delle risorse regionali, determinati per l'anno 2003 in euro 5.000.000,00, si provvede con la disponibilità prevista all'UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese per investimenti» il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

4. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 4.3.02.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

5. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui alla legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

6. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.

Art. 8.

Disciplina sanzionatoria

1. I soggetti impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità vengono cancellati dall'elenco di cui all'art. 2, decadano dai benefici della presente legge e cessano di trovare applicazione nei loro confronti le disposizioni vigenti in materia di attività socialmente utili e di pubblica utilità; quando incorrano nei casi previsti dall'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 vengono cancellati dall'elenco di cui all'art. 2 della presente legge qualora non presentino istanza per ottenere uno qualsiasi dei benefici previsti nel piano annuale delle azioni di stabilizzazione occupazionale.

Art. 9.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge i piani di azione triennale e annuale di cui al precedente art. 4, comma 1, nonché il bando di cui al comma 3 del medesimo art. 4 devono essere approvati rispettivamente entro sessanta e novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui alla presente legge cessano comunque di avere vigore il 31 dicembre 2007, data entro la quale dovrà essere attuato il quarto piano annuale di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini di cui all'art. 2.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le norme della legge regionale n. 4 del 30 gennaio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, incompatibili con la presente.

3. Fino alla emanazione di un nuovo disciplinare anche per gli LPU vengono richiamate le vigenti disposizioni di legge.

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 19 novembre 2003

CHIARAVALLOTI

03R0851

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2003, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, recante: «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)».

(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 21 del 15 novembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I commi 10, 11 e 12, dell'art. 2-ter, sono abrogati.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 19 novembre 2003

CHIARAVALLOTI

03R0852

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2003, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, recante: «Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici del consiglio regionale».

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 21 del 15 novembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I commi 1 e 2, art. 17, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al segretario generale ed ai direttori di dipartimento, per il periodo in cui esercitano tali funzioni dirigenziali di livello generale, compete il trattamento economico, concordato di volta in volta tra le parti, definito assumendo come riferimento quello previsto dal contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-enti locali per la massima posizione dirigenziale (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione di posizione), aumentato di una ulteriore indennità non superiore alla misura massima della retribuzione di posizione».

«2. Ai dirigenti di cui all'art. 15 della legge regionale del 13 maggio 1996, n. 8, assunti con contratto di diritto privato, compete il trattamento economico corrispondente al comma 1 della presente legge».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 19 novembre 2003

CHIARAVALLOTI

03R0853

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 9 ottobre 2003, n. 7, recante «Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio triennale 2004-2006», pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del 21 ottobre 2003, n. 42/I-II. (Pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 al *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige n. 46 del 18 novembre 2003).

(Omissis).

03R0891

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G407008/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **318,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 0 2 2 1 *

€ 1,60